

ACCORDO INTERINALE**sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la comunità europea, da una parte, e la repubblica di albania, dall'altra**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ALBANIA,

di seguito denominata «l'Albania»,

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra (di seguito «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»), è stato firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006.
- (2) L'accordo di stabilizzazione e di associazione mira ad instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano all'Albania di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già avviati con l'Unione europea.
- (3) Occorre sviluppare i legami commerciali consolidando e ampliando i rapporti già avviati, in particolare con l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (di seguito «l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica») firmato l'11 maggio 1992, che è entrato in vigore il 4 dicembre 1992.
- (4) A tal fine, occorre applicare prima possibile, mediante un accordo interinale, le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali.
- (5) Alcune disposizioni in materia di transito del protocollo n. 5 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, relative al traffico di transito stradale, sono direttamente collegate alla libera circolazione delle merci e dovrebbero pertanto essere inserite nel presente accordo interinale.
- (6) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'istituzione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, la commissione mista istituita dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica può esercitare i poteri conferiti dall'accordo di stabilizzazione e di associazione al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione onde applicare l'accordo interinale,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA

— Ursula PLASSNIK,
Ministro federale degli affari esteri della Repubblica d'Austria,
presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea

— Olli REHN,
Membro della Commissione europea responsabile dell'allargamento

L'ALBANIA

— Sali BERISHA,
Primo Ministro

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (articolo 2 dell'ASA)

La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 (articolo 7 dell'ASA)

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 3 (articolo 16 dell'ASA)

1. Nel corso di un periodo della durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.

4. I dazi ridotti applicati all'Albania, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati a numeri interi secondo principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola sono arrotondate per difetto al numero intero più vicino e tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola sono arrotondate per eccesso al numero intero più vicino.

5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

6. La Comunità e l'Albania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

Prodotti industriali

Articolo 4 (articolo 17 dell'ASA)

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o dell'Albania elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

2. Gli scambi tra le parti di prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 5 (articolo 18 dell'ASA)

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente relative ai prodotti originari dell'Albania sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 6 (articolo 19 dell'ASA)

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto all'80 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 60 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 40 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 20 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 10 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 7 (articolo 20 dell'ASA)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione.

Articolo 8 (articolo 21 dell'ASA)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 9 (articolo 22 dell'ASA)

L'Albania si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali negli scambi con la Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 6 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

Articolo 10 (articolo 23 dell'ASA)

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata.

CAPITOLO II

Agricoltura e pesca

Articolo 11 (articolo 24 dell'ASA)

Definizione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o dell'Albania.

2. Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 051191, 2301 20 00 e 1902 20 10.

Articolo 12 (articolo 25 dell'ASA)

Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 13 (articolo 26 dell'ASA)

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari dell'Albania e le misure di effetto equivalente.

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.

Articolo 14 (articolo 27 dell'ASA)

Prodotti agricoli

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Albania, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell'Albania, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania:

- a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (a);
- b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (b), in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
- c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (c), entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto.

4. Il protocollo n. 3 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stesso.

5. L'Albania beneficia integralmente dei contingenti indicati nel presente accordo per il resto dell'anno di calendario nel quale lo stesso entra in vigore.

Articolo 15 (articolo 28 dell'ASA)

Pesci e prodotti della pesca

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali sui pesci e sui prodotti della pesca, esclusi quelli elencati nell'allegato III, originari dell'Albania. I prodotti elencati all'allegato III sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

L'Albania beneficia integralmente dei contingenti indicati nel presente accordo per il resto dell'anno di calendario nel quale lo stesso entra in vigore.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania evita di applicare dazi doganali od oneri di effetto equivalente a un dazio doganale ai pesci e ai prodotti della pesca originari della Comunità.

Articolo 16 (articolo 29 dell'ASA)

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche dell'Albania nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia albanese e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro

sei anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo la Comunità e l'Albania esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 17 (articolo 30 dell'ASA)

Le disposizioni del presente capitolo non impediscono alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 18 (articolo 31 dell'ASA)

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 25 e 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni dell'altra parte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 19 (articolo 32 dell'ASA)

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

Articolo 20 (articolo 33 dell'ASA)

Clausola di standstill

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né si aumentano quelli già applicati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 13, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole dell'Albania e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II e III.

Articolo 21 (articolo 34 dell'ASA)

Divieto di discriminazione fiscale

1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 22 (articolo 35 dell'ASA)

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 23 (articolo 36 dell'ASA)

Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Durante i periodi transitori di cui all'articolo 6, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e l'Albania o derivanti dagli accordi bilaterali conclusi dall'Albania per promuovere il commercio regionale.

3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Albania sanciti nel presente accordo.

Articolo 24 (articolo 37 dell'ASA)

Dumping e sovvenzioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 25.

2. Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, la prima parte può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe

doganali e sul commercio del 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 25 (articolo 38 dell'ASA)

Clausola di salvaguardia generale

1. Si applicano tra le parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2. Qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, oppure
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice,

la parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra parte, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto entro un limite massimo corrispondente all'aliquota della nazione più favorita applicabile allo stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

5. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.

- a) Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.

- b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6. Qualora la Comunità o l'Albania assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra parte.

Articolo 26 (articolo 39 dell'ASA)

Clausola di penuria

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

- a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice, oppure
- b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice,

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o prima possibile, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 27 (articolo 40 dell'ASA)

Monopoli di Stato

L'Albania procede al progressivo adeguamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, venga eliminata qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini albanesi per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 28 (articolo 41 dell'ASA)

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 29 (articolo 42 dell'ASA)

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 30 (articolo 43 dell'ASA)

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale.

2. Quando una parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» si intende, fra l'altro:

- a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
- b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
- c) il reiterato rifiuto dell'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, allo scopo di giungere ad una soluzione accettabile per entrambe le parti.
- b) Qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.

c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

Articolo 31 (articolo 44 dell'ASA)

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

Articolo 32 (articolo 45 dell'ASA)

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI SCAMBI E LE QUESTIONI COMMERCIALI*Articolo 33 (articolo 59, paragrafo 1, dell'ASA)***Traffico di transito**

Definizioni [protocollo n. 5 dell'ASA, articolo 3, lettere a) e b)]

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) traffico comunitario di transito: il trasporto di merci in transito attraverso il territorio albanese, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

b) traffico albanese di transito: il trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dall'Albania e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione dell'Albania.

Disposizioni generali (protocollo n. 5 dell'ASA, articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5)

2. Le parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso l'Albania e al traffico albanese di transito attraverso la Comunità.

3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 del protocollo n. 5 sui trasporti terrestri all'accordo di stabilizzazione e di associazione e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alla frontiera con l'Albania, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 43 del presente accordo. Le parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

4. Le parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e dell'Albania. Ciascuna parte prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra parte.

Semplificazione delle formalità (protocollo n. 5 dell'ASA, articolo 19, paragrafi 1 e 3)

5. Le parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

6. Le parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

Attuazione [protocollo n. 5 dell'ASA, articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera d)]

7. La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione in conformità dell'articolo 43 del presente accordo. La commissione mista coordina, in particolare, le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito.

Articolo 34 (articolo 60 dell'ASA)

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e l'Albania.

Articolo 35 (articolo 67 dell'ASA)

1. Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o l'Albania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albania, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 36 (articolo 69 dell'ASA)

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

Articolo 37 (articolo 71 dell'ASA)

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l'Albania:

- i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Albania, o in una sua parte sostanziale;
- iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3. Le parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4. L'Albania istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, presentando in particolare all'altra parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

6. L'Albania compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

7. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dall'Albania venga valutato tenendo conto del fatto che l'Albania deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania presenta alla Commissione delle Comunità europee i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni dell'Albania e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:

- il paragrafo 1, punto iii), non si applica,
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Articolo 38 (articolo 72 dell'ASA)

Entro la fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riguardo all'articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Albania.

Articolo 39 (articolo 73 dell'ASA)

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. A norma del presente articolo e dell'allegato IV, le parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. L'Albania prende tutte le misure necessarie per garantire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

3. L'Albania si impegna a aderire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al paragrafo 1 dell'allegato IV. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare l'Albania ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 40 (articolo 74 dell'ASA)

Appalti pubblici

1. Le parti sono favorevoli a una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società albanesi, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo albanese avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esaminerà periodicamente se l'Albania abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3. Entro e non oltre quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Albania potranno accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Albania conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per l'Albania di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Albania possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

Articolo 41 (articolo 97 dell'ASA)

Dogane

1. Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale dell'Albania a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nell'accordo di stabilizzazione e di associazione e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale albanese all'*acquis*.

2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario in materia di dogane.

3. Il protocollo n. 5 definisce le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le parti in materia doganale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 42

La commissione mista istituita dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992, esercita i poteri e svolge le funzioni conferiti dal presente accordo al consiglio di stabilizzazione e di associazione o al comitato di stabilizzazione e di associazione.

Fatto salvo l'articolo 43, la commissione mista opera secondo le stesse modalità seguite finora nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica.

Articolo 43 (articoli 117 e 118 dell'ASA)

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, la commissione mista ha il potere di prendere decisioni nel campo d'applicazione del presente accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione.

La commissione mista può altresì formulare adeguate raccomandazioni. Essa elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le parti.

La commissione mista adotta il proprio regolamento interno. Essa si riunisce ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedano. La commissione mista è presieduta a turno da ciascuna delle parti. Nei limiti del possibile, l'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista viene stabilito in anticipo.

Articolo 44 (articolo 119 dell'ASA)

Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

Articolo 45 (articolo 123 dell'ASA)

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 46 (articolo 124 dell'ASA)

L'accordo non impedisce ad una parte di prendere qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 47 (articolo 125 dell'ASA)

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dall'Albania nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali,
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Albania non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o filiali albanesi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 48 (articolo 15 dell'ASA)

Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'Unione europea

1. L'Albania può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'Unione europea in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra l'Albania e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

2. L'Albania avvierà negoziati con la Turchia al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio tra le parti in conformità dell'articolo XXIV del GATT.

I negoziati iniziano prima possibile, affinché l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 49 (articolo 126 dell'ASA)

1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a

norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

3. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Articolo 50 (articolo 127 dell'ASA)

Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo l'applicazione degli articoli 18, 24, 25, 26 e 30.

Articolo 51 (articolo 129 dell'ASA)

Gli allegati da I a IV e i protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 sono parte integrante del presente accordo.

I riferimenti contenuti negli allegati e nei protocolli riguardano gli articoli dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e rimandano agli articoli corrispondenti del presente accordo come indicato nei titoli degli articoli di quest'ultimo.

Articolo 52

Il presente accordo si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo scade dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 53 (articolo 132 dell'ASA)

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni precisate in detto trattato, e, dall'altro, al territorio dell'Albania.

Articolo 54 (articolo 133 dell'ASA)

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 55 (articolo 134 dell'ASA)

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 56 (articolo 135 dell'ASA)

Il presente accordo è approvato o ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

All'entrata in vigore del presente accordo vengono sospesi gli articoli da 3 a 14 dell' accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato l'11 maggio 1992.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.

V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhanda kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšest.

V Luxembourggu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdententoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.


Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Për Komunitetin Evropian



Por la República de Albania
Za Albánskou republiku
På Republikken Albanien vegne
Für die Republik Albanien
Albaania Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας
For the Republic of Albania
Pour la République d'Albanie
Per la Repubblica di Albania
Albānijas Republikas vārdā -
Albanijos Respublikos vardu
az Albán Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' l-Albanija
Voor de Republiek Albanië
W imieniu Republiki Albanii
Pela República da Albânia
Za Albánsku republiku
Za Republiko Albanijo
Albanian tasavallan puolesta
För Republiken Albanien
Për Republikën e Shqipërisë



ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato I — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti industriali della Comunità
- Allegato II (a) — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]
- Allegato II (b) — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]
- Allegato II (c) — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]
- Allegato III — Concessioni comunitarie relative ai pesci e ai prodotti della pesca albanesi
- Allegato IV — Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale
-

ALLEGATO I (Allegato I dell'asa)

**CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ
(di cui all'articolo 19)**

I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

- alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto all'80 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 20 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 10 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, i rimanenti dazi all'importazione saranno aboliti.

SA 8+	Designazione delle merci
2501 00 91	----- Sale per l'alimentazione umana
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
2710 11 25	----- Altre benzine speciali
2710 11 41	----- Benzine per motori aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g/l, aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95
2710 11 70	----- Carboturbi tipo benzina
	----- Petrolio lampante
2710 19 21	----- Carboturbi
2710 19 25	----- Altro
2710 19 29	----- Altri oli medi
	----- Oli da gas
2710 19 31	----- Oli da gas destinati a subire un trattamento definito
2710 19 35	----- Oli da gas destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31
	----- Destinati ad altri usi:
2710 19 41	----- Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %
2710 19 45	----- Aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %
2710 19 49	----- Oli da gas destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %
2710 19 69	----- Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %
2713 12 00	– Coke di petrolio calcinato
2713 20 00	– Bitume di petrolio

SA 8+	Designazione delle merci
2713 90	– Altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
2713 90 10	-- Destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803
2713 90 90	-- Altri
3103 10 10	-- Con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso
3103 10 90	-- Altri
3304 91 00	-- Ciprie, comprese le polveri compatte
3304 99 00	-- Altre
3305 10 00	– Shampoo
3305 30 00	– Lacche per capelli
3305 90 10	-- Lozioni per capelli
3305 90 90	-- Altre
3306 10 00	– Dentifrici
3307 10 00	– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
3307 20 00	– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore
3401 11 00	-- Saponi da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)
3401 19 00	-- Altri
3401 20 10	-- Saponi in fiocchi, scaglie, granuli o polveri
3401 20 90	-- Altri
3402 20 20	-- Preparazioni tensioattive
3402 20 90	-- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire
3402 90 10	-- Preparazioni tensioattive
3405 20 00	– Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno
3405 30 00	– Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli
3405 90 90	-- Altri
3923 10 00	– Scatole, casse, casellari e oggetti simili
	– Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:
3923 21 00	-- Di polimeri di etilene
3923 29	-- Di altre materie plastiche:
3923 29 10	--- Di policloruro di vinile
3923 29 90	--- Altri
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:
3924 10 00	– Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina
3924 90	– Altri:
	-- Di cellulosa rigenerata:
3924 90 11	--- Spugne
3924 90 19	--- Altri

SA 8+	Designazione delle merci
3924 90 90	-- Altri
3925 10 00	- Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914
	- Pneumatici rigenerati
4012 11 00	-- Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)
4012 12 00	-- Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
4012 13 90	--- Altri
4012 20 90	-- Altri
4012 90 20	-- Gomme piene o semipiene
6401 10	- Calzature con puntale protettivo di metallo:
6401 10 10	-- Con tomaie di gomma
6401 10 90	-- Con tomaie di materia plastica
	- Altre calzature:
6401 91	-- Che ricoprono il ginocchio:
6401 91 10	--- Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di gomma
6401 91 90	--- Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di materia plastica
6401 92	-- Che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:
6401 92 10	--- Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di gomma
6401 92 90	--- Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di materia plastica
6401 99	-- Altre:
6401 99 10	--- Altre calzature con tomaie di gomma
6401 99 90	--- Altre calzature con tomaie di materia plastica
6402 99 50	---- Pantofole ed altre calzature da camera
6404 19 90	--- Altre
6404 20	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito
6404 20 10	-- Pantofole ed altre calzature da camera
6404 20 90	-- Altre
6405	Altre calzature:
6405 10	- Con tomaie di cuoio naturale o ricostituito:
6405 10 10	-- Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con soles esterne di legno o di sughero
6405 10 90	-- Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con soles esterne di altre materie
6405 20	- Con tomaie di materie tessili:
6405 20 10	-- Con soles esterne di legno o di sughero
	-- Con soles esterne di altre materie:
6405 20 91	--- Pantofole ed altre calzature da camera
6405 20 99	--- Altre

SA 8+	Designazione delle merci
6405 90	– Altre
6405 90 10	-- Con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito
6405 90 90	-- Con soles esterne di altre materie
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti:
6406 10	– Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide:
	-- Di cuoio naturale:
6406 10 11	---- Tomaie
6406 10 19	---- Parti di tomaie
6406 10 90	-- Di altre materie
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:
6904 10 00	– Mattoni da costruzione di ceramica
6904 90 00	– Altri
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:
6905 10 00	– Tegole
6905 90 00	– Altre
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto:
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:
7213 10 00	– Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (CECA)
7213 91 10	---- Del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo
7213 91 20	---- Del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici
	---- Altre
7213 91 41	----- Contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio
7213 91 49	----- Contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio
7213 91 70	----- Contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio
7212 91 90	----- Contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio
7213 99	-- Altre:
7213 99 10	---- Contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7214 10 00	– Fucinate
7214 20 00	– Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 91 10	---- Contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7214 91 90	---- Contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio (CECA)
7214 99	-- Altre:
	---- Contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:
7214 99 10	----- Del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

SA 8+	Designazione delle merci
	----- Altre, di sezione circolare con diametro:
7214 99 31	----- Uguale o superiore a 80 mm
7214 99 39	----- Inferiore a 80 mm
7214 99 50	----- Altre
	---- Contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio:
	----- Di sezione circolare con diametro:
7214 99 61	----- Uguale o superiore a 80 mm
7214 99 69	----- Inferiore a 80 mm
7214 99 80	----- Altre
7214 99 90	---- Contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
7306 60 31	----- Inferiore o uguale a 2 mm
7306 60 39	----- Superiore a 2 mm
7306 60 90	---- Di altre sezioni
7306 90 00	- Altre
7326 90 97 00	---- Altri
7408 11 00	-- Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm
7408 19	-- Altri:
7408 19 10	---- Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm
7408 19 90	---- Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm
7413 00 91	-- Di rame raffinato
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:
	- Fili per avvolgimenti:
8544 11	-- Di rame:
8544 11 10	---- Smaltati o laccati
8544 11 90	---- Altri
8544 19	-- Altri:
8544 19 10	---- Smaltati o laccati
8544 19 90	---- Altri
8544 20 00	- Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali
8544 59 10	---- Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm
	---- Altri
8544 59 20	----- Per una tensione di 1 000 V
8544 59 80	----- Per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V
8544 60	- Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:
8544 60 10	-- Con conduttori di rame

SA 8+	Designazione delle merci
8544 60 90	-- Con altri conduttori
9403 30	- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:
	-- Di altezza inferiore o uguale a 80 cm:
9403 30 11	--- Scrivanie
9403 30 19	--- Altri
	-- Di altezza superiore a 80 cm:
9403 30 91	--- Armadi, classificatori e schedari
9403 30 99	--- Altri
9403 40	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:
9403 40 10	-- Elementi di cucine componibili
9403 40 90	-- Altri
9403 60 30	-- Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi

ALLEGATO II (a) [ALLEGATO II (a) dell'ASA]

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ**[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]**

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (!)	Designazione delle merci
0101 10 10	CAVALLI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0101 10 90	ASINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0102 10 10	GIOVENCHE (BOVINI FEMMINE CHE NON HANNO ANCORA FIGLIATO) RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA, DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE
0102 10 30	VACCHE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE), BOVINI FEMMINE DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE
0102 10 90	ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE E LE VACCHE)
0102 90 29	ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA DOMESTICA DI PESO SUPERIORE A 80 KG E INFERIORE O UGUALE A 160 KG (ESCLUSI GLI ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE E GLI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0103 10 00	ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0103 91 10	ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0103 91 90	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG
0103 92 11	SCROFE VIVE, CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 160 KG (ESCLUSE LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA)
0103 92 19	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG (ESCLUSE LE SCROFE CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA E DI UN PESO MINIMO DI 160 KG, E LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA)
0103 92 90	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG
0104 10 10	ANIMALI DELLA SPECIE OVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0104 10 30	AGNELLI NON ANCORA USCITI DALL'ANNO (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0104 10 80	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE OVINA (ESCLUSI GLI AGNELLI E I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0104 20 10	ANIMALI DELLA SPECIE CAPRINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0104 20 90	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE CAPRINA (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0105 11 11	PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI RAZZE OVAIOLE DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G
0105 11 19	PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSE LE RAZZE OVAIOLE)
0105 11 91	POLLAME DELLE RAZZE OVAIOLE, VIVO, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSI I PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE)
0105 11 99	GALLINE VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ECCETTO TACCHINE E TACCHINI, FARAONE, PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE E RAZZE OVAIOLE)
0105 12 00	TACCHINE E TACCHINI DOMESTICI, VIVI, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G
0105 19 20	OCHE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G
0105 19 90	ANATRE E FARAONE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G
0105 92 00	GALLI E GALLINE, VIVI, DI PESO SUPERIORE A 185 G E INFERIORE O UGUALE A 2 KG
0106 11 00	PRIMATI VIVI
0106 19 10	CONIGLI DOMESTICI VIVI

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0106 19 90	MAMMIFERI VIVI [ESCLUSI PRIMATI, BALENE, DELFINI E MARSOVINI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI CETACEI), LAMANTINI E DUGONGHI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI SIRENI), CAVALLI, ASINI, MULI, BARDOTTI, BOVINI, MAIALI, PECORE, CAPRE E CONIGLI DOMESTICI]
0106 20 00	RETTILI, VIVI (SERPENTI, TARTARUGHE MARINE, ALLIGATORI, CAIMANI, IGUANE, GAVIALI E LUCERTOLE, ECC.)
0106 31 00	UCCELLI RAPACI, VIVI
0106 32 00	PSITTACIFORMI, VIVI, COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA
0106 39 10	PICCIONI VIVI
0106 39 90	UCCELLI VIVI (ECCEZIONE RAPACI, PSITTACIFORMI (COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA) E PICCIONI)
0106 90 00	ANIMALI VIVI (ECCEZIONE MAMMIFERI, RETTILI, UCCELLI, PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI E COLTURE DI MICRORGANISMI, ECC.)
0205 00 11	CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, FRESCHE O REFRIGERATE
0205 00 19	CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE
0205 00 20	CARNI FRESCHE O REFRIGERATE
0205 00 80	CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE
0205 00 90	CARNI DI ANIMALI DELLE SPECIE ASININA O MULESCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0206 10 10	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI
0206 29 10	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI (ECCEZIONE LINGUE E FEGATI)
0206 30 00	PEZZI FRESCI O REFRIGERATI
0206 41 00	FEGATI COMMESTIBILI, CONGELATI
0206 80 10	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA, ASININA E MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI
0206 90 10	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA E MULESCA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI
0404 10 02	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %
0404 10 04	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 ED INFERIORE O UGUALE A 27 %
0404 10 06	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %
0404 10 12	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %
0404 10 14	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 E INFERIORE O UGUALE A 27 %
0404 10 16	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %
0407 00 11	UOVA DI TACCHINE O DI OCHE DA COVA
0407 00 19	UOVA DI VOLATILI DA CORTILE DA COVA (ESCLUSE TACCHINE E OCHE)

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)	Designazione delle merci
0410 00 00	UOVA DI TARTARUGA, NIDI DI UCCELLI E ALTRI PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE NON NOMINATI ALTROVE
0504 00 00	BUDELLA, VESCICHE E STOMACI DI ANIMALI, INTERI O IN PEZZI, DIVERSI DA QUELLI DI PESCI
0601 10 10	BULBI DI GIACINTI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO
0601 10 20	BULBI DI NARCISI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO
0601 10 30	BULBI DI TULIPANI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO
0601 10 40	BULBI DI GLADIOLI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO
0601 10 90	BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO (ECCEZIONE QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI, GLADIOLI E PIANTE E RADICI DI CICORIA)
0601 20 10	PIANTIMI, PIANTE E RADICI DI CICORIA (ESCLUSE LE RADICI DI CICORIA DELLA VARIETÀ <i>CICHORIUM INTYBUS SATIVUM</i>)
0601 20 30	BULBI DI ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI E TULIPANI, IN VEGETAZIONE O FIORITI
0601 20 90	BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI, IN VEGETAZIONE E FIORITI (ECCEZIONE QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI E PIANTE E RADICI DI CICORIA)
0602 10 90	TALEE SENZA RADICI E MARZE (ECCEZIONE VITI)
0602 20 90	ALBERI, ARBUSTI, ARBOSCELLI E CESPUGLI, DA FRUTTA COMMESTIBILE, ANCHE INNESTATI (ECCEZIONE BARBATELLE DI VITI)
0602 30 00	RODODENDRI E AZALEE, ANCHE INNESTATI
0602 40 10	ROSAI, ANCHE INNESTATI
0602 40 90	ROSAI INNESTATI
0602 90 10	BIANCO DI FUNGHI (MICELIO)
0602 90 20	BARBATELLE DI ANANASSI
0602 90 30	PIANTIMI DI ORTAGGI E PIANTIMI DI FRAGOLE
0602 90 41	ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA BOSCO
0602 90 45	TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DI ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN'ARIA (ECCEZIONE ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO)
0602 90 49	ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN'ARIA, INCLUSE LE RADICI (ECCEZIONE TALEE, BARBATELLE E GIOVANI PIANTE, NONCHÉ ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO)
0602 90 51	PIANTE VIVACI DA PIEN'ARIA
0602 90 59	PIANTE VIVACI DA PIEN'ARIA, COMPRESSE LE RADICI, NON NOMINATE ALTROVE
0602 90 70	TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE)
0602 90 91	PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE, DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE)
0602 90 99	PIANTE VIVE DA APPARTAMENTO E CACTACEE (ECCEZIONE TALEE RADICATE, GIOVANI PIANTE E PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE)
0701 10 00	PATATE DA SEMINA
0703 20 00	AGLI, FRESCHI O REFRIGERATI
0705 21 00	CICORIE WITLOOF, FRESCHE O REFRIGERATE
0706 90 30	BARBAFORTE O CREN, FRESCA O REFRIGERATA
0709 51 00	FUNGHI DEL GENERE <i>AGARICUS</i> , FRESCHI O REFRIGERATI
0709 59 10	FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 59 30	FUNGHI PORCINI, FRESCHI O REFRIGERATI

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0709 59 90	FUNGHI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEZZO FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FUNGHI PORCINI, FUNGHI DEL GENERE AGARICUS E TARTUFI)
0711 51 00	FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0711 90 10	PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCEZZO PEPPERONI)
0711 90 50	CIPOLLE, TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE
0711 90 80	ORTAGGI O LEGUMI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCEZZO OLIVE, CAPPERI, CETRIOLI E CETRIOLINI, FUNGHI E TARTUFI)
0712 31 00	FUNGHI SECCHI DEL GENERE AGARICUS, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI
0712 32 00	ORECCHIE DI GIUDA (<i>AURICULARIA SPP.</i>) SECCHIE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE
0712 33 00	TREMELLE (<i>TREMELLA SPP.</i>) SECCHIE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE
0712 39 00	FUNGHI E TARTUFI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI [ECCEZZO QUELLI DEL GENERE AGARICUS, LE ORECCHIE DI GIUDA (<i>AURICULARIA SPP.</i>) E LE TREMELLE (<i>TREMELLA SPP.</i>)]
0713 10 10	PISELLI (<i>PISUM SATIVUM</i>), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA
0713 33 10	FAGIOLI COMUNI (<i>PHASEOLUS VULGARIS</i>), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA
0713 40 00	LENTICCHIE, SECCHIE E SGRANATE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE
0713 50 00	FAVE (<i>VICIA FABIA VAR. MAJOR</i>) E FAVETTE (<i>VICIA FABIA VAR. EQUINA</i> E <i>VICIA FABIA VAR. MINOR</i>), SECCHIE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE
0713 90 00	LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI
0713 90 10	LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCEZZO PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE)
0713 90 90	LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCEZZO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE)
0714.10.10	PELLETS OTTENUTI A PARTIRE DA FARINE E SEMOLINI DI MANIOCA
0714 10 91	MANIOCA PRESENTATA FRESCA E INTERA OPPURE CONGELATA SENZA PELLE, ANCHE TAGLIATA IN PEZZI, UTILIZZATA PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG
0714 10 99	MANIOCA PRESENTATA FRESCA O SECCA, INTERA O TAGLIATA IN PEZZI (ECCEZZO QUELLA DELLE VOCI 0714 10 10 E 0714 10 91)
0714 20 10	PATATE DOLCI, FRESCHE, INTERE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO
0714 20 90	PATATE DOLCI, SECCHIE
0714 90 11	RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI, PRESENTATI FRESCHI E INTERI OPPURE CONGELATI SENZA PELLE (ECCEZZO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI, UTILIZZATI PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATI IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG
0714 90 19	RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI (ECCEZZO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO (ECCEZZO QUELLI DELLA VOCE 0714 90 11)
0714 90 90	RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCEZZO QUELLI DELLE VOCI DA 0714 10 10 A 0714 90 10)
0801 22 00	NOCI DEL BRASILE, FRESCHE O SECCHIE, SGUSCIATE

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)	Designazione delle merci
0802 11 10	MANDORLE AMARE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHHE
0802 11 90	MANDORLE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHHE (ECCEPPO MANDORLE AMARE)
0802 12 10	MANDORLE AMARE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHHE
0802 12 90	MANDORLE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHHE (ECCEPPO MANDORLE AMARE)
0802 90 20	NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI DI PECAN, FRESCHE O SECCHHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE
0802 90 50	PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO, FRESCI O SECCHI, SGUSCIATI O DECORTICATI
0802 90 60	NOCI MACADAMIA, FRESCHE O SECCHHE, SGUSCIATE O DECORTICATE
0803 00 90	BANANE ESSICcate, COMPRESSE QUELLE DA CUOCERE
0804 40 00	AVOCADI, FRESCI O SECCHI
0805 40 00	POMPELMI E POMELI, FRESCI O SECCHI
0805 90 00	AGRUMI, FRESCI O SECCHI (ECCEPPO ARANCE, LIMONI (<i>CITRUS LIMON</i> , <i>CITRUS LIMONUM</i>), LIMETTE (<i>CITRUS AURANTIFOLIA</i> , <i>CITRUS LATIFOLIA</i>), POMPELMI E POMELI, MANDARINI, COMPRESI TANGERINI E SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI)
0806 20 11	UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG
0806 20 12	UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG
0806 20 18	UVE SECCHHE (ECCEPPO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG
0806 20 91	UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG
0806 20 92	UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG
0806 20 98	UVE SECCHHE (ECCEPPO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG
0810 30 30	RIBES ROSSO, FRESCO
0810 40 10	MIRTILLI ROSSI FRESCI
0810 60 00	DURIAN, FRESCI
0811 20 11	LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %
0811 20 19	LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %
0811 20 39	RIBES NERI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0811 90 11	GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI
0811 90 31	GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI
0812 90 10	ALBICOCCHHE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE
0812 90 30	PAPAIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE
0812 90 40	MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL <i>VACCINIUM MYRTILLUS</i>) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0812 90 50	RIBES NERI (CASSIS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0812 90 60	LAMPONI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0812 90 70	GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0813 50 19	MISCUGLI DI ALBICOCHE, MELE, PESCHE, COMPRESSE PESCHE NOCI, PERE, PAPAIE, SECHE, O ALTRA FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE, COMPRESSE LE PRUGNE (ECCEPTE MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO)
0813 50 31	MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA
0813 50 39	MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE DELLE VOCI 0801 E 0802 (ECCEPTE NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA)
0813 50 91	MISCUGLI DI FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE (ECCEPTE PRUGNE O FICHI)
0814 00 00	SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI, COMPRESSE QUELLE DI COCOMERI, FRESCHE, CONGELATE, PRESENTATE IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, OPPURE SECHE
0901 90 10	BUCCE E PELLICOLE DI CAFFÈ
0908 10 00	NOCI MOSCATE
0908 20 00	MACIS
0908 30 00	AMOMI E CARDAMOMI
1001 90 10	SPELTA, DESTINATA ALLA SEMINA
1006 10 10	RISONE, DESTINATO ALLA SEMINA
1006 10 21	RISONE A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 10 23	RISONE A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 10 25	RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 10 27	RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 10 92	RISONE A GRANI TONDI [ECCEPTE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]
1006 10 94	RISONE A GRANI MEDI [ECCEPTE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]
1006 10 96	RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCEPTE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]
1006 10 98	RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 [ECCEPTE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]
1006 20 11	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 20 13	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 20 15	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 20 17	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 20 92	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI [ECCEPTE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]
1006 20 94	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI [ECCEPTE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]
1006 20 96	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCEPTE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]
1006 20 98	RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 [ECCEPTE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]
1006 30 21	RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)	Designazione delle merci
1006 30 23	RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 30 25	RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGH, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 30 27	RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGH, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 30 42	RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]
1006 30 44	RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]
1006 30 46	RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGH, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]
1006 30 48	RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGH, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]
1006 30 61	RISO LAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 30 63	RISO LAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 30 65	RISO LAVORATO, A GRANI LUNGH, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 30 67	RISO LAVORATO, A GRANI LUNGH, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006 30 92	RISO LAVORATO, A GRANI TONDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]
1006 30 94	RISO LAVORATO, A GRANI MEDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]
1006 30 96	RISO LAVORATO, A GRANI LUNGH, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]
1006 30 98	RISO LAVORATO, A GRANI LUNGH, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]
1006 40 00	ROTTURE DI RISO
1007 00 10	SORGO DA GRANELLA IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA
1007 00 90	SORGO DA GRANELLA (ECCETTO QUELLO IBRIDO DESTINATO ALLA SEMINA)
1008 10 00	GRANO SARACENO
1008 20 00	MIGLIO (ECCETTO IL SORGO DA GRANELLA)
1008 30 00	SCAGLIOLA
1008 90 10	TRITICALE
1008 90 90	CEREALI [ECCETTO FRUMENTO (GRANO) E FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, GRANO SARACENO, MIGLIO, SCAGLIOLA, TRITICALE E SORGO DA GRANELLA]
1102 90 30	FARINA DI AVENA
1103 19 10	SEMOLE E SEMOLINI DI SEGALA
1103 19 30	SEMOLE E SEMOLINI DI ORZO
1103 19 40	SEMOLE E SEMOLINI DI AVENA
1103 19 50	SEMOLE E SEMOLINI DI RISO
1103 20 10	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI SEGALA
1103 20 20	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI ORZO
1103 20 30	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI AVENA

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1103 20 40	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI GRANTURCO
1103 20 50	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI RISO
1103 20 60	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FRUMENTO (GRANO)
1103 20 90	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI CEREALI [ECCETTO SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO E FRUMENTO (GRANO)]
1104 12 10	CEREALI SCHIACCIATI DI AVENA
1104 19 30	CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI DI SEGALA
1104 19 61	CEREALI SCHIACCIATI DI ORZO
1104 19 69	CEREALI IN FIOCCHI DI ORZO
1104 19 91	CEREALI IN FIOCCHI DI RISO
1104 22 20	CEREALI DI AVENA, DECORTICATI O PILATI (ECCETTO QUELLI SPUNTATI)
1104 22 30	CEREALI DI AVENA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI
1104 22 50	CEREALI DI AVENA, PERLATI
1104 22 90	CEREALI DI AVENA, SPEZZATI
1104 22 98	CEREALI DI AVENA [ECCETTO QUELLI SPUNTATI, MONDATI (DECORTICATI O PILATI) E TAGLIATI O SPEZZATI (DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»), PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI]
1104 23 30	CEREALI DI GRANTURCO, PERLATI
1104 23 90	CEREALI DI GRANTURCO, SPEZZATI
1104 29 01	CEREALI DI ORZO MONDATI (DECORTICATI O PILATI)
1104 29 03	CEREALI DI ORZO MONDATI E TAGLIATI O SPEZZATI (DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»)
1104 29 05	CEREALI DI ORZO, PERLATI
1104 29 07	CEREALI DI ORZO, SOLTANTO SPEZZATI
1104 29 09	CEREALI DI ORZO [DIVERSI DA QUELLI MONDATI (DECORTICATI O PILATI) E TAGLIATI O SPEZZATI (DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»), PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI]
1104 29 11	CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), MONDATI, DECORTICATI O PILATI
1104 29 15	CEREALI DI SEGALA, MONDATI, DECORTICATI O PILATI
1104 29 19	CEREALI MONDATI, DECORTICATI O PILATI [ECCETTO ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA]
1104 29 31	CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), PERLATI
1104 29 35	CEREALI DI SEGALA, PERLATI
1104 29 51	CEREALI DI FRUMENTO, SOLTANTO SPEZZATI
1104 29 55	CEREALI DI SEGALA, SOLTANTO SPEZZATI
1104 29 59	CEREALI, SOLTANTO SPEZZATI [DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA]
1104 29 81	CEREALI DI FRUMENTO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)
1104 29 85	CEREALI DI SEGALA (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)
1104 30 10	GERMI DI FRUMENTO (GRANO), INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI
1105 10 00	FARINE E SEMOLINI DI PATATE
1105 20 00	FIOCCHI, GRANULI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI PATATE
1106 10 00	FARINE E SEMOLINI DI PISELLI, FAGIOLI, LENTICCHIE E ALTRI LEGUMI DA GRANELLA DELLA VOCE 0713

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)	Designazione delle merci
1106 20 10	FARINA E SEMOLINO DENATURATI DI SAGO O DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA
1106 20 90	FARINA E SEMOLINO DI SAGO E DI RADICE O TUBERI DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DENATURATI)
1106 30 10	FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI BANANE
1106 30 90	FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI PRODOTTI DEL CAPITOLO 8 «FRUTTA COMMESTIBILE» (ECCETTO BANANE)
1107 10 11	MALTO DI FRUMENTO (GRANO) PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO)
1107 10 19	MALTO DI FRUMENTO (GRANO) (ECCETTO QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA E QUELLO TORREFATTO)
1107 10 91	MALTO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA)
1107 10 99	MALTO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO, DI FRUMENTO E IN FORMA DI FARINA)
1107 20 00	MALTO TORREFATTO
1108 19 10	AMIDO DI RISO
1108 20 00	INULINA
1109 00 00	GLUTINE DI FRUMENTO (GRANO), ANCHE ALLO STATO SECCO
1201 00 10	FAVE DI SOIA, DESTINATE ALLA SEMINA
1201 00 90	FAVE DI SOIA (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)
1202 10 10	ARACHIDI, CON GUSCIO, DESTINATE ALLA SEMINA
1203 00 00	COPRA
1204 00 10	SEMI DI LINO, DESTINATI ALLA SEMINA
1204 00 90	SEMI DI LINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1205 10 10	SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, DESTINATI ALLA SEMINA
1205 10 90	SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1205 90 00	SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ALTO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È UGUALE O SUPERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE 30 MICROMOLE O PIÙ PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1206 00 10	SEMI DI GIRASOLE, DESTINATI ALLA SEMINA
1206 00 91	SEMI DI GIRASOLE, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1206 00 99	SEMI DI GIRASOLE, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO)
1207 10 10	NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, DESTINATE ALLA SEMINA
1207 10 90	NOCI E MANDORLE DI PALMISTI (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)
1207 20 10	SEMI DI COTONE, DESTINATI ALLA SEMINA
1207 20 90	SEMI DI COTONE (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207 30 10	SEMI DI RICINO, DESTINATI ALLA SEMINA
1207 30 90	SEMI DI RICINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1207 40 10	SEMI DI SESAMO, DESTINATI ALLA SEMINA
1207 40 90	SEMI DI SESAMO (ECCEPTE QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207 50 10	SEMI DI SENAPA, DESTINATI ALLA SEMINA
1207 50 90	SEMI DI SENAPA (ECCEPTE QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207 60 10	SEMI DI CARTAMO, DESTINATI ALLA SEMINA
1207 60 90	SEMI DI CARTAMO (ECCEPTE QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207 91 10	SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO, DESTINATI ALLA SEMINA
1207 91 90	SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO (ECCEPTE QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207 99 20	SEMI E FRUTTI OLEOSI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCEPTE FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO)
1207 99 91	SEMI DI CANAPA (ECCEPTE QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207 99 98	SEMI E FRUTTI OLEOSI, ANCHE FRANTUMATI (ECCEPTE QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO)
1208 10 00	FARINE E SEMOLINI DI FAVE DI SOIA
1208 90 00	FARINE E SEMOLINI DI SEMI O FRUTTI OLEOSI (ECCEPTE SOIA E SENAPA)
1209 10 00	SEMI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 21 00	SEMI DI ERBA MEDICA, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 22 10	SEMI DI TRIFOGLIO VIOLETTO (<i>TRIFOLIUM PRATENSE L.</i>), DESTINATI ALLA SEMINA
1209 22 80	SEMI DI TRIFOGLIO (<i>TRIFOLIUM SPP.</i>), DESTINATI ALLA SEMINA [ECCEPTE TRIFOGLIO VIOLETTO (<i>TRIFOLIUM PRATENSE L.</i>)]
1209 23 11	SEMI DI PALEO, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 23 15	SEMI DI FESTUCA ROSSA, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 23 80	SEMI DI FESTUCA, DESTINATI ALLA SEMINA [ECCEPTE SEMI DI PALEO (<i>FESTUCA PRATENSIS HUDS.</i>) E DI FESTUCA ROSSA (<i>FESTUCA RUBRA L.</i>)]
1209 24 00	SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 25 10	SEMI DI LOGLIO D'ITALIA (<i>LOLIUM MULTIFLORUM L.</i>), DESTINATI ALLA SEMINA
1209 25 90	SEMI DI LOGLIO INGLESE (<i>LOLIUM PERENNE L.</i>), DESTINATI ALLA SEMINA
1209 26 00	SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO), DESTINATI ALLA SEMINA
1209 29 10	VECCE SPANNOCCHINA (<i>POA TRIVIALIS L.</i>) E FIENAROLA DA PALUDE (<i>POA PALUSTRIS L.</i>); GRAMIGNA PERENNE (<i>DACTYLIS GLOMERATA L.</i>); AGROSTIDE (<i>AGROSTIDES</i>), DESTINATE ALLA SEMINA
1209 29 50	SEMI DI LUPINI, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 29 60	SEMI DI BARBABIETOLE, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCEPTE QUELLI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO)
1209 29 80	SEMI DI PIANTE FORAGGIERE, DA SEMENTA [ECCEPTE FRUMENTO (GRANO), SEMI DI FRUMENTO (GRANO), SEMI DI ERBA MEDICA, SEMI DI TRIFOGLIO (<i>TRIFOLIUM SPP.</i>), SEMI DI FESTUCA, SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY (<i>POA PRATENSIS L.</i>), SEMI DI LOGLIO (<i>LOLIUM MULTIFLORUM LAM.</i> , <i>LOLIUM PERENNE L.</i>), SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO)]
1209 30 00	SEMI DI PIANTE ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 91 10	SEMI DI CAVOLI-RAPA, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 91 30	SEMI DI BARBABIETOLE DA ORTO O «BARBABIETOLE ROSSE» (<i>BETA VULGARIS VAR. CONDITIVA</i>)
1209 91 90	SEMI DI ORTAGGI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCEPTE QUELLI DI CAVOLI-RAPA)

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)	Designazione delle merci
1209 99 10	SEMI DA BOSCO, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 99 91	SEMI DI PIANTE NON ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA
1209 99 99	SEMI, FRUTTI E SPORE DA SEMENTA (ECCEPTE LEGUMI DA GRANELLA E GRANTURCO DOLCE, CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, CEREALI, SEMI E FRUTTI OLEOSI, BARBABIETOLE, PIANTE FORAGGIERE, SEMI DI ORTAGGI, SEMI DA BOSCO E SEMI DI PIANTE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI)
1210 10 00	CONI DI LUPPOLO FRESCHI O SECCHI (ECCEPTE QUELLI TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS)
1210 20 10	CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS, ARRICCHITI DI LUPPOLINA; LUPPOLINA
1210 20 90	CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS (ECCEPTE QUELLI ARRICCHITI DI LUPPOLINA)
1211 90 97	PIANTE E PARTI DI PIANTE
1212 10 10	CARRUBE, FRESCHE O SECCHIE, ANCHE FRANTUMATE
1212 10 91	SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI (ECCEPTE QUELLI SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI)
1212 10 99	SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI
1212 30 00	NOCCIOLI E MANDORLE DI ALBICOCCHE, DI PESCHE O DI PRUGNE
1212 91 20	BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, SECCHIE, ANCHE POLVERIZZATE
1212 91 80	BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
1212 99 20	CANNE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE, CONGELATE O SECCHIE, ANCHE FRANTUMATE
1212 99 80	NOCCIOLI E MANDORLE DI FRUTTI E ALTRI PRODOTTI VEGETALI (COMPRESSE LE RADICI DI CICORIA NON TORREFATTE DELLA VARIETÀ <i>CICHORIUM INTYBUS SATIVUM</i>) IMPIEGATI PRINCIPALMENTE NELL'ALIMENTAZIONE UMANA, NON NOMINATI ALTROVE
1213 00 00	PAGLIA E LOLLA DI CEREALI, GREGGE, ANCHE TRINCIATE, MACINATE, PRESSATE O AGGLOMERATE IN FORMA DI PELLETS
1214 10 00	FARINA ED AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI ERBA MEDICA
1214 90 10	BARBABIETOLE DA FORAGGIO, NAVONI-RUTABAGA E RADICI DA FORAGGIO
1214 90 90	FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA
1214 90 91	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FIENO, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCEPTE NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO E RADICI DA FORAGGIO)
1214 90 99	FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCEPTE QUELLI IN FORMA DI PELLETS, NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO, RADICI DA FORAGGIO E FARINA DI ERBA MEDICA)
1301 10 00	GOMMA LACCA NATURALE
1301 20 00	GOMMA ARABICA NATURALE
1301 90 10	PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL'ALBERO DELLA SPECIE <i>PISTACIA LENTISCUS</i>)
1301 90 90	GOMME, RESINE, GOMMO-RESINE E BALSAMI [ECCEPTE GOMMA ARABICA E PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL'ALBERO DELLA SPECIE <i>PISTACIA LENTISCUS</i>)], NATURALI
1302 11 00	OPPIO
1302 19 05	OLEORESINA DI VANIGLIA
1302 19 98	SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI (ECCEPTE QUELLI DI LIQUIRIZIA, LUPPOLO, PIETRO, RADICI DELLE PIANTE DA ROTENONE, QUASSIA AMARA, OPPIO, ALOE E MANNA, E GLI ESTRATTI VEGETALI MISCOLATI FRA LORO PER LA FABBRICAZIONE DI BEVANDE O DI PREPARAZIONI ALIMENTARI NONCHÉ DEI SUCCHI E DEGLI ESTRATTI VEGETALI MEDICINALI)
1302 32 90	MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DI SEMI DI GUAR, ANCHE MODIFICATI
1302 39 00	MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DERIVATI DA VEGETALI, ANCHE MODIFICATI (ECCEPTE QUELLI DERIVATI DA CARRUBE, SEMI DI CARRUBE, SEMI DI GUAR E AGAR-AGAR)
1501 00 11	STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE)

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1501 00 90	GRASSI DI VOLATILI, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI
1502 00 10	GRASSI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE)
1502 00 90	GRASSI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCEPTE QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI)
1503 00 11	STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA DESTINATE AD USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLE EMULSIONATE, MESCOLOTE O ALTRIMENTI PREPARATE)
1503 00 19	STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA (ECCEPTE QUELLE PER USI INDUSTRIALI E QUELLE EMULSIONATE, MESCOLOTE O ALTRIMENTI PREPARATE)
1503 00 30	OLIO DI SEVO, DESTINATO AD USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE E QUELLO EMULSIONATO, MESCOLOTO O ALTRIMENTI PREPARATO)
1503 00 90	OLIO DI SEVO, OLEOMARGARINA E OLIO DI STRUTTO (ECCEPTE QUELLI EMULSIONATI, MESCOLOTI O ALTRIMENTI PREPARATI, NONCHÉ L'OLIO DI SEVO PER USI INDUSTRIALI)
1504 10 10	OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, AVENTI TENORE DI VITAMINA A INFERIORE O UGUALE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO, ANCHE RAFFINATI (ECCEPTE QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)
1504 10 91	OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, DI IPOGLOSSI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (ECCEPTE OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO)
1504 10 99	OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO E DI IPOGLOSSI)
1504 20 10	FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI PESCI, ANCHE RAFFINATI (ECCEPTE QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO)
1504 20 90	GRASSI E OLI DI PESCI E FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI (ECCEPTE QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO)
1504 30 10	FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCEPTE QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)
1504 30 90	GRASSI, OLI E LORO FRAZIONI LIQUIDE DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCEPTE QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)
1507 10 10	OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1507 10 90	OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1507 90 10	OLIO DI SOIA E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1507 90 90	OLIO DI ARACHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI, QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO GREGGIO)
1508 10 10	OLIO GREGGIO DI ARACHIDE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1508 90 10	OLIO DI ARACHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO, QUELLO GREGGIO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1511 10 10	OLIO GREGGIO DI PALMA, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1511 10 90	OLIO GREGGIO DI PALMA (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1511 90 11	FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
1511 90 19	FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO SUPERIORE A 1 KG
1511 90 91	OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)
1511 90 99	OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)	Designazione delle merci
1512 11 10	OLI GREGGI DI GIRASOLE O DI CARTAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1512 11 91	OLIO GREGGIO DI GIRASOLE (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1512 11 99	OLIO GREGGIO DI CARTAMO (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1512 19 10	OLI DI GIRASOLE E DI CARTAMO E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)
1512 19 90	OLI DI GIRASOLE O DI CARTAMO
1512 19 91	OLIO DI GIRASOLE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1512 19 99	OLIO DI CARTAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1512 21 10	OLIO GREGGIO DI COTONE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1512 21 90	OLIO GREGGIO DI COTONE (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1512 29 10	OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)
1512 29 90	OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1513 11 10	OLIO GREGGIO DI COCCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1513 11 91	OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1513 11 99	OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1513 19 11	FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
1513 19 19	FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
1513 19 30	OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1513 19 91	OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1513 19 99	OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1513 21 10	OLI GREGGI DI PALMISTI
1513 21 11	OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPTE QUELLI PER USI INDUSTRIALI)
1513 21 19	OLIO GREGGIO DI BABASSÙ, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1513 21 30	OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPTE QUELLI PER USI INDUSTRIALI)
1513 21 90	OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPTE QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI)
1513 29 11	FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1513 29 19	FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
1513 29 30	OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)
1513 29 50	OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPTE QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)
1513 29 90	OLI GREGGI DI PALMISTI
1513 29 91	OLIO DI PALMISTI E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1513 29 99	OLIO DI BABASSÙ E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1514 11 10	OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1514 11 90	OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO (ECCEPTE QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI)
1514 19 10	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1514 19 90	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, «CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO», E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, (ECCEPTE QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI)
1514 91 10	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1514 91 90	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI (ECCEPTE QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI)
1514 99 10	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1514 99 90	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI)
1515 11 00	OLIO GREGGIO DI LINO
1515 19 10	OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)
1515 19 90	OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1515 21 10	OLIO GREGGIO DI GRANTURCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1515 21 90	OLIO GREGGIO DI GRANTURCO (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1515 29 10	OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)
1515 29 90	OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1515 30 10	OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL'ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)	Designazione delle merci
1515 30 90	OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL'ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE)
1515 40 00	OLIO DI TUNG (DI ABRASIN) E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE
1515 50 11	OLIO GREGGIO DI SESAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1515 50 19	OLIO GREGGIO DI SESAMO (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1515 50 91	OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO GREGGIO)
1515 50 99	OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1515 90 21	OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1515 90 29	OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1515 90 31	OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)
1515 90 39	OLIO DI SEMI DI TABACCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1515 90 40	GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI E LORO FRAZIONI, FISSI, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO)
1515 90 51	GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, SOLIDI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPTE QUELLI PER USI INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO, GRANTURCO)
1515 90 59	GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, O GREGGI, LIQUIDI (ECCEPTE QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, SENAPA)
1515 90 60	GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI (ECCEPTE QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) PER USI TECNICI E INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA, I GRASSI E GLI OLI GREGGI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO)
1515 90 91	GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCEPTE QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)
1515 90 99	GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCEPTE QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)
1516 10 10	GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
1516 10 90	GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
1516 20 91	GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPTE QUELLI «OPALWAX» E ALTRIMENTI PREPARATI)
1516 20 95	OLI DI COLZA, DI LINO, DI RAVIZZONE, DI GIRASOLE, D'ILLIPÈ, DI KARITÈ, DI MAKORÈ, DI TOULOUOUNA O DI BABASSÙ, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI
1516 20 96	OLI DI ARACHIDE, DI COTONE, DI SOIA O DI GIRASOLE (ECCEPTE QUELLI DELLA SOTTOVOCE 1516 20 95); ALTRI OLI CON TENORE IN ACIDI GRASSI LIBERI INFERIORE AL 50 %, IN PESO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCEPTE QUELLI DI PALMISTI, ILLIPÈ, COCCO, RAVIZZONE, COLZA)

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1516 20 98	GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCEP TO GRASSI, OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI)
1517 10 90	MARGARINA, AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCEP TO QUELLA LIQUIDA)
1517 90 91	OLI VEGETALI ALIMENTARI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCEP TO QUELLI PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, E MISCELE DI OLI DI OLIVA)
1517 90 99	MISCELE O PREPARAZIONI ALIMENTARI DI GRASSI OD OLI ANIMALI O VEGETALI E FRAZIONI DI DIFFERENTI GRASSI OD OLI ALIMENTARI, CON TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCEP TO OLI VEGETALI FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI E MISCELE O PREPARAZIONI CULINARIE UTILIZZATE PER LA SFORMATURA)
1518 00 31	OLI GREGGI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEP TO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1518 00 39	OLI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEP TO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)
1522 00 31	PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) CONTENENTI OLIO AVENTE LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA
1602 49 11	LOMBATE E LORO PARTI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATE O CONSERVATE, COMPRESI I MISCUGLI DI LOMBATE E PROSCIUTTI (ECCEP TO I COLLARI)
1602 49 15	MISCUGLI DI PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PARTI, DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI (ECCEP TO I MISCUGLI SOLTANTO DI LOMBATE E PROSCIUTTI O SOLTANTO DI COLLARI E SPALLE)
1602 49 50	CARNI, FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI, CONTENENTI MENO DEL 40 % DI CARNE O FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE E LARDO E GRASSI DI OGNI SPECIE (ECCEP TO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602 50 10	CARNI O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, PREPARATE O CONSERVATE, NON COTTE, COMPRESI I MISCUGLI DI CARNI O FRATTAGLIE COTTE E DI CARNI O FRATTAGLIE NON COTTE (ECCEP TO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602 90 10	PREPARAZIONI DI SANGUE DI QUALSIASI ANIMALE (ECCEP TO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI)
1603 00 10	ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
1603 00 80	ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O PRESENTATI DIVERSAMENTE
1701 11 10	ZUCCHERI GREGGI DI CANNA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCEP TO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)
1701 11 90	ZUCCHERI GREGGI DI CANNA (ECCEP TO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)
1701 12 10	ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCEP TO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)
1701 12 90	ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA (ECCEP TO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)
1702 20 10	ZUCCHERO D'ACERO, ALLO STATO SOLIDO, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI
1702 30 10	ISOGLUCOSIO, ALLO STATO SOLIDO, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO
1702 30 51	GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO (ECCEP TO L'ISOGLUCOSIO)
1702 30 59	GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)	Designazione delle merci
1702 30 91	GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO (ECCEZIONE ISOGLUCOSIO)
1702 30 99	GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E, IN PESO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO [ECCEZIONE ISOGLUCOSIO E GLUCOSIO (DESTROSIO)]
1702 40 10	ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO
1702 40 90	GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO (ECCEZIONE ISOGLUCOSIO)
1702 60 10	ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCEZIONE IL FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO)
1702 60 80	SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL'IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO SOTTO FORMA LIBERA O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO
1702 60 95	FRUTTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI FRUTTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCEZIONE ISOGLUCOSIO, SCIROPPO DI INULINA, FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO)
1702 90 30	ISOGLUCOSIO SOTTO FORMA SOLIDA, OTTENUTO DA POLIMERI DI GLUCOSIO
1702 90 50	MALTODESTRINA SOTTO FORMA SOLIDA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA (ECCEZIONE QUELLE AROMATIZZATE O COLORATE)
1702 90 80	SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL'IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % DI FRUTTOSIO, NON COMBINATO O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO
1702 90 99	ZUCCHERI, COMPRESO LO ZUCCHERO INVERTITO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPI DI ZUCCHERI SENZA L'AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI (DIVERSI DALLO ZUCCHERO DI CANNA E DI BARBABIETOLA, DAL SACCAROSIO E DAL MALTOSIO, CHIMICAMENTE PURI, DAL LATTOSIO, DALLO SCIROPPO D'ACERO, DAL GLUCOSIO, DAL FRUTTOSIO E DALLA MALTODESTRINA E DALLO SCIROPPO DI MALTODESTRINA)
1703 10 00	MELASSI DI CANNA OTTENUTI DALL'ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO
1703 90 00	MELASSI DI BARBABIETOLA OTTENUTI DALL'ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO
1802 00 00	GUSCI E PELLICOLE (BUCCE) ED ALTRI RESIDUI DI CACAO
1902 20 30	PASTE ALIMENTARI, FARCITE DI CARNE O DI ALTRE SOSTANZE, ANCHE COTTE O ALTRIMENTI PREPARATE, CONTENENTI PIÙ DEL 20 % DI SALSICCE, DI SALAMI E SIMILI, CARNI, FRATTAGLIE E GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA
2001 90 85	CAVOLI ROSSI, PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO
2001 90 99	ORTAGGI E LEGUMI, FRUTTA
2003 10 20	FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, CONSERVATI TEMPORANEAMENTE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, COMPLETAMENTE COTTI
2003 10 30	FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCEZIONE QUELLI COMPLETAMENTE COTTI E CONSERVATI TEMPORANEAMENTE)
2003 20 00	TARTUFI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO
2003 90 00	FUNGHI, PREPARATI E CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCEZIONE QUELLI DEL GENERE AGARICUS)
2006 00 10	ZENZERO, CONSERVATO NELLO ZUCCHERO, SGOCCIOLATO, DIACCIATO O CRISTALLIZZATO
2008 19 51	NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
2008 19 91	NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
2008 20 11	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008 20 31	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2008 20 39	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %)
2008 20 59	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008 20 79	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
2008 20 90	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)
2008 20 91	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)
2008 40 90	PERE, PREPARATE O CONSERVATE
2008 70 98	PESCHE, COMPRESI LE PESCHE NOCI
2008 80 90	FRAGOLE, PREPARATE
2008 92 16	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008 92 32	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008 92 34	MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)
2008 92 36	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008 92 51	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008 92 72	MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI
2008 92 76	MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI
2008 92 78	MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO, FRUTTA TROPICALE, ARACHIDI)
2008 92 92	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008 92 93	MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)
2008 92 94	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008 92 96	MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)	Designazione delle merci
2008 92 97	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008 99 11	ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS
2008 99 26	MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO
2008 99 32	FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)
2008 99 33	MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %
2008 99 34	FRUTTA, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI DA 2008 11 10 A 2008 99 32 E ALTRIMENTI PREPARATA O CONSERVATA DI QUELLA DELLE VOCI 2006 E 2007)
2008 99 37	FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)
2008 99 38	GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS
2008 99 40	FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)
2008 99 41	ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008 99 46	FRUTTI DELLA PASSIONE, GUAIAVE E TAMARINDI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)
2008 99 47	MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008 99 51	ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
2008 99 61	FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)
2008 99 62	MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI
2008 99 67	FRUTTA E ALTRE PARTI COMMESTIBILI
2009 29 91	SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 31 11	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009 39 11	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2009 39 31	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009 39 39	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009 39 51	SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 39 55	SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 39 59	SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O DI ZUCCHERI)
2009 39 91	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009 39 95	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009 41 10	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 41 91	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 49 11	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 49 30	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 49 91	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009 49 93	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2106 90 30	SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI
2106 90 51	SCIROPPI DI LATTOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI
2106 90 55	SCIROPPI DI GLUCOSIO O DI MALTODESTRINA, AROMATIZZATI O COLORATI
2106 90 59	SCIROPPI DI ZUCCHERO, AROMATIZZATI O COLORATI (ECCEPTE GLI SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, LATTOSIO, GLUCOSIO E MALTODESTRINA)
2206 00 10	VINELLO
2206 00 31	SIDRO E SIDRO DI PERE, SPUMANTI
2206 00 51	SIDRO E SIDRO DI PERE, NON SPUMANTI, IN RECIPIENTI DI CAPACITÀ INFERIORE O UGUALE A 2 L
2301 10 00	FARINE, POLVERI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI CARNI, DI FRATTAGLIE, NON ADATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA; CICCIOI
2302 10 10	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 %
2302 10 90	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 %

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)	Designazione delle merci
2302 20 10	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 %
2302 20 90	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 %
2302 30 10	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DEL GRANO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI AMIDO, INFERIORE O UGUALE A 28 %
2302 30 90	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)
2302 40 10	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DI CEREALI, CON TENORE, IN PESO, DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)
2302 40 90	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI CEREALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)
2302 50 00	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI LEGUMI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI
2303 10 11	RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, SUPERIORE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE)
2303 10 19	RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, INFERIORE O UGUALE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE)
2303 10 90	RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI E RESIDUI SIMILI (ECCETTO QUELLI DI GRANTURCO)
2303 20 11	POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECHE UGUALE O SUPERIORE A 87 %
2303 20 18	POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECHE INFERIORE A 87 %
2303 20 90	CASCAMI DI CANNE DA ZUCCHERO ESAURITE ED ALTRI CASCAMI DELLA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO (ECCETTO LE POLPE DI BARBABIETOLE)
2303 30 00	AVANZI DELLA FABBRICAZIONE DELLA BIRRA O DELLA DISTILLAZIONE DEGLI ALCOLI
2304 00 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SOIA
2306 10 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI COTONE
2306 20 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI LINO
2306 30 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
2306 41 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO INFERIORE A 2 %
2306 49 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO UGUALE O SUPERIORE A 2 %
2306 50 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI NOCE DI COCCO
2306 60 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI
2306 70 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI, DI GERMI DI GRANTURCO
2306 90 11	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL'ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA INFERIORE O UGUALE A 3 %
2306 90 19	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL'ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA SUPERIORE A 3 %

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2306 90 90	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI (ECCEPTE DI SEMI DI COTONE, SEMI DI LINO, SEMI DI GIRASOLE, SEMI DI RAVIZZONE O COLZA, NOCE DI COCCO O DI COPRA, DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI)
2308 00 40	GHIANDE DI QUERCIA E CASTAGNE D'INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA, DIVERSA DALL'UVA, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCEPTE LA VINACCIA)
2309 10 13	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %
2309 10 19	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 %
2309 10 33	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %
2309 10 39	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 %
2309 10 53	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %
2309 10 70	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, MA CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO CASEARI
2309 90 10	PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI INTEGRATORI DI MANGIMI PRODOTTI NEL SETTORE AGRICOLO
2309 90 20	RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO DI CUI ALLA NOTA COMPLEMENTARE 5 DEL CAPITOLO 23, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI (ECCEPTE ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 31	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI CON TENORE DI TALI PRODOTTI INFERIORE A 10 % (ECCEPTE ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 33	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCEPTE ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 43	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 50 % (ECCEPTE ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 49	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCEPTE ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 99	PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
2401 10 10	TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA (ECCEPTE QUELLI SCOSTOLATI)
2401 10 20	TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY (ECCEPTE QUELLI SCOSTOLATI)
2401 10 30	TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND (ECCEPTE QUELLI SCOSTOLATI)
2401 10 41	TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY (ECCEPTE QUELLI SCOSTOLATI)
2401 10 49	TABACCHI «FIRE CURED» (ECCEPTE QUELLI DEL TIPO KENTUCKY O SCOSTOLATI)
2401 10 50	TABACCHI «LIGHT AIR CURED» (ECCEPTE QUELLI DEL TIPO BURLEY E MARYLAND O SCOSTOLATI)
2401 10 70	TABACCHI «DARK AIR CURED» (ECCEPTE QUELLI SCOSTOLATI)

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)	Designazione delle merci
2401 10 80	TABACCHI «FLUE CURED» (ECCEETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA O SCOSTOLATI)
2401 10 90	TABACCHI (ECCEETTO QUELLI SCOSTOLATI E QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE)
2401 20 10	TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI
2401 20 20	TABACCHI «AIR CURED» DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI
2401 20 30	TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI
2401 20 41	TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI
2401 20 49	TABACCHI «FIRE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCEETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY)
2401 20 50	TABACCHI «LIGHT AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCEETTO QUELLI DEL TIPO BURLEY O MARYLAND)
2401 20 70	TABACCHI «DARK AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI
2401 20 80	TABACCHI «FLUE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCEETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA)
2401 20 90	TABACCHI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCEETTO QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE)
2401 30 00	CASCAMI DI TABACCO
3301 11 10	OLI NON DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 11 90	OLI DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 12 10	OLI NON DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCEETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI)
3301 12 90	OLI DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCEETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI)
3301 13 10	OLI ESSENZIALI DI LIMONE, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 13 90	OLI DETERPENATI DI LIMONE, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 14 10	OLI NON DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 14 90	OLI DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 19 10	OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCEETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA)
3301 19 90	OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCEETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA)
3301 21 10	OLI NON DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 21 90	OLI DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 22 10	OLI NON DETERPENATI DI GELSOMINO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 22 90	OLI ESSENZIALI DI GELSOMINO, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 23 10	OLI NON DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 23 90	OLI DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 24 10	OLI NON DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 24 90	OLI DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 25 10	OLI NON DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» [ECCEETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA)]
3301 25 90	OLI DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» [ECCEETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA)]

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
3301 26 10	OLI NON DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 26 90	OLI DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 29 11	OLI NON DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 29 31	OLI DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»
3301 29 61	OLI ESSENZIALI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCEPTE QUELLI DI AGRUMI, GERANIO, GELSOMINO, LAVANDA O LAVANDINA, MENTA, VETIVER, GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG)
3301 29 91	OLI ESSENZIALI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCEPTE QUELLI DELLE VOCI DA 3301 11 10 A 3301 29 59)
3301 30 00	RESINOIDI
3302 10 40	MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESI LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA DELLE BEVANDE E ALTRE PREPARAZIONI A BASE DI SOSTANZE ODORIFERE
3302 10 90	MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESI LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA DELLE BEVANDE
3501 90 10	COLLE DI CASEINA (ECCEPTE QUELLE CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE E ADESIVI DI PESO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG)
3502 11 10	OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
3502 11 90	OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
3502 19 10	OVOALBUMINA, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCEPTE QUELLA ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)]
3502 19 90	OVOALBUMINA, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCEPTE QUELLA ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)]
3502 20 10	LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
3502 20 91	LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)
3502 20 99	LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCEPTE QUELLA ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)]
3502 90 20	ALBUMINE, INADATTE O DA RENDERE INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCEPTE L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA (COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTI IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE)]
3502 90 70	ALBUMINE, ADATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEPTE L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA)
3502 90 90	ALBUMINATI ED ALTRI DERIVATI DELLE ALBUMINE
3503 00 10	GELATINE, ANCHE PRESENTATE IN FOGLI DI FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE, ANCHE LAVORATI IN SUPERFICIE O COLORATI, E LORO DERIVATI (ECCEPTE GELATINE IMPURE)
3503 00 80	ITTIOCOLLA; ALTRE COLLE DI ORIGINE ANIMALE (ECCEPTE QUELLE DI CASEINA DELLA VOCE 3501)
3504 00 00	PEPTONI E LORO DERIVATI; ALTRE SOSTANZE PROTEICHE E LORO DERIVATI, NON NOMINATI ALTROVE; POLVERE DI PELLE, ANCHE TRATTATA AL CROMO
3505 10 50	AMIDI E FECOLE, ESTERIFICATI O ETERIFICATI (ECCEPTE DESTRINA)
4101 20 10	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, FRESCHI
4101 20 30	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, SALATI VERDI

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)	Designazione delle merci
4101 20 50	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 8 KG SE SONO SECCHI O INFERIORE O UGUALE A 10 KG SE SONO SALATI SECCHI
4101 20 90	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCEPTE QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI)
4101 50 10	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, FRESCHI
4101 50 30	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI VERDI
4101 50 50	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI O SALATI SECCHI
4101 50 90	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCEPTE QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI)
4101 90 00	GROPPONI, MEZZI GROPPONI, FLANCHI E CUOI E PELLI GREGGI SPACCATI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, E CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 8 KG
4102 10 10	CUOI E PELLI GREGGI DI AGNELLI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCEPTE DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLI DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET)
4102 10 90	CUOI E PELLI GREGGI DI OVINI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCEPTE QUELLI DI AGNELLO)
4102 21 00	CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, PICLATI, ANCHE SPACCATI
4102 29 00	CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE SPACCATI (ECCEPTE PICLATI O PERGAMENATI)
4103 10 20	CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, FRESCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCEPTE CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)
4103 10 50	CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, SALATI O SECCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCEPTE CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)
4103 10 90	CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCEPTE QUELLI FRESCHI, SALATI, SECCHI, PERGAMENATI, E CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)
4103 20 00	CUOI E PELLI GREGGI DI RETTILI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCEPTE QUELLI PERGAMENATI)
4103 30 00	CUOI E PELLI GREGGI DI SUINI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCEPTE QUELLI PERGAMENATI)
4103 90 00	CUOI E PELLI GREGGI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI, COMPRESI LE PELLI DI UCCELLI SENZA PIUME O CALUGINE (ECCEPTE QUELLI PERGAMENATI E QUELLI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI), DI EQUINI)
4301 10 00	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VISONE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301 30 00	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DEI SEGUENTI TIPI DI AGNELLO: AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET E SIMILI, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301 60 00	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VOLPE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301 70 10	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») O DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPuccio («MANTO GRIGIO-BLU»), INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301 70 90	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FOCA E DI OTARIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE [ECCEPTE QUELLE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») E DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPuccio («MANTO GRIGIO-BLU»)]
4301 80 10	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI LONTRA MARINA O DI NUTRIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
4301 80 30	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI MARMOTTA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301 80 50	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FELIDI SELVATICI DI TUTTI I TIPI, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301 80 80	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCEPTE QUELLE DI VISONE, DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI)
4301 80 95	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCEPTE QUELLE DI VISONE, DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI)
4301 90 00	TESTE, CODE, ZAMPE ED ALTRI PEZZI UTILIZZABILI IN PELLICCERIA
5001 00 00	BOZZOLI DI BACCHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA
5002 00 00	SETA GREGGIA, NÉ FILATA NÉ TORTA
5003 10 00	CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5003 90 00	CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, CARDATI O PETTINATI
5101 11 00	LANE DI TOSATURA SUCIDE, COMPRESI LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE
5101 19 00	LANE SUCIDE, COMPRESI LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCEPTE LE LANE DI TOSATURA)
5101 21 00	LANE DI TOSATURA, SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE
5101 29 00	LANE SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCEPTE LE LANE DI TOSATURA)
5101 30 00	LANE CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE
5102 11 00	PELI DI CAPRA DEL CACHEMIR, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5102 19 10	PELI DI CONIGLIO D'ANGORA, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5102 19 30	PELI DI ALPAGA, DI LAMA O DI VIGOGNA, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5102 19 40	PELI DI CAMELLO O DI YACK, DI CAPRA MOHAIR, DI CAPRA DEL TIBET E CAPRE SIMILI, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5102 19 90	PELI DI CONIGLIO, DI LEPRE, DI CASTORO, DI NUTRIA E DI TOPO MUSCHIATO, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ESCLUSO IL CONIGLIO D'ANGORA)
5102 20 00	PELI GROSSOLANI, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ECCEPTE LE LANE, I PELI E LE SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E I PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA)
5103 10 10	PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI)
5103 10 90	PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI)
5103 20 10	CASCAMI DI FILATI DI LANA O DI PELI FINI
5103 20 91	CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATI (ECCEPTE I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI)
5103 20 99	CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATI (ECCEPTE I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI)
5103 30 00	CASCAMI DI PELI GROSSOLANI, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI (ECCEPTE GLI SFILACCIATI E I CASCAMI DI PELI E DI SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E DI PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA)
5201 00 10	COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO, IDROFILO O IMBIANCHITO
5201 00 90	COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO (ECCEPTE QUELLO IDROFILO O IMBIANCHITO)
5202 10 00	CASCAMI DI FILATI DI COTONE
5202 91 00	SFILACCIATI DI COTONE
5202 99 00	CASCAMI DI COTONE (COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI)

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
5203 00 00	COTONE CARDATO O PETTINATO
5301 10 00	LINO GREGGIO O MACERATO
5301 21 00	LINO, MACIULLATO O STIGLIATO
5301 29 00	LINO, PETTINATO O ALTRIMENTI PREPARATO, MA NON FILATO (ECCETTO IL LINO MACIULLATO, STIGLIATO E MACERATO)
5301 30 10	STOPPE DI LINO
5301 30 90	CASCAMI DI LINO, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI
5302 10 00	CANAPA (CANNABIS SATIVA), GREGGIA O MACERATA
5302 90 00	CANAPA (CANNABIS SATIVA), PREPARATA, MA NON FILATA; STOPPE E CASCAMI DI CANAPA, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI (ECCETTO LA CANAPA MACERATA)

⁽¹⁾ Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO II (b) [ALLEGATO II (b) dell'ASA]

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARE DELLA COMUNITÀ**[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]**

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato verranno ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

- alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 90 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto all'80 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà annullato.

Codice SA (1)	Designazione delle merci
0101 90 11	CAVALLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE
0101 90 19	CAVALLI VIVI (ECCEP TO I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E QUELLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE)
0101 90 30	ASINI VIVI
0101 90 90	MULI E BARDOTTI VIVI
0206 10 91	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEP TO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206 10 95	PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEP TO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206 10 99	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCH E O REFRIGERATE (ECCEP TO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES»)
0206 21 00	LINGUE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE
0206 22 00	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI
0206 29 91	PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI (ECCEP TO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206 29 99	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE (ECCEP TO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, LINGUE, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES»)
0206 30 20	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHI O REFRIGERATI
0206 30 30	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCH E O REFRIGERATE (ECCEP TO FEGATI)
0206 30 80	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, FRESCH E O REFRIGERATE
0206 41 20	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATI
0206 41 80	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATI
0206 49 20	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATE (ECCEP TO FEGATI)
0206 49 80	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATE (ECCEP TO FEGATI)
0206 80 91	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, FRESCH E O REFRIGERATE (ECCEP TO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0206 80 99	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCEPTE QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206 90 91	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, CONGELATE (ECCEPTE QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206 90 99	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, CONGELATE (ECCEPTE QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0208 10 11	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, FRESCHE O REFRIGERATE
0208 10 19	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, CONGELATE
0208 10 90	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI NON DOMESTICI E LEPRI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208 20 00	COSCE DI RANE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208 40 10	CARNI DI BALENA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208 90 10	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI PICCIONI DOMESTICI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208 90 20	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI QUAGLIE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208 90 40	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI SELVAGGINA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCEPTE CONIGLI, LEPRI, SUINI E QUAGLIE)
0208 90 55	CARNI DI FOCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208 90 60	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI RENNA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208 90 95	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCEPTE QUELLE DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, SUINA, OVINA, CAPRINA, EQUINA, ASININA O MULESCA, GALLI, GALLINE, ANATRE, OCHE, TACCHINI, TACCHINE E FARAONE, CONIGLI, LEPRI, PRIMATI, BALENE)
0209 00 11	LARDO, FRESCO, REFRIGERATO O CONGELATO, SALATO O IN SALAMOIA
0209 00 19	LARDO SECCO O AFFUMICATO
0209 00 30	GRASSO DI MAIALE, NON FUSO
0209 00 90	GRASSO DI VOLATILI, NON FUSO
0403 90 11	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCEPTE YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 13	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCEPTE YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 19	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCEPTE YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 31	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCEPTE YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 33	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCEPTE YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 39	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCEPTE YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 51	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCEPTE QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

Codice SA (1)	Designazione delle merci
0403 90 53	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 59	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 61	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 63	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403 90 69	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0404 10 26	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %
0404 10 28	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %
0404 10 32	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %
0404 10 34	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %
0404 10 36	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %
0404 10 38	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %
0404 10 48	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %
0404 10 52	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %
0404 10 54	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %
0404 10 56	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %
0404 10 58	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %
0404 10 62	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %
0404 10 72	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %
0404 10 74	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %
0404 10 76	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0404 10 78	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 %
0404 10 82	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38 UGUALE O SUPERIORE A 15 %
0404 10 84	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 %
0404 90 21	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A.
0404 90 23	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A.
0404 90 29	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A.
0404 90 81	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A.
0404 90 83	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A.
0404 90 89	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A.
0405 20 90	PASTE DA SPALMARE LATTIERE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 75 % ED INFERIORE A 80 %
0405 90 10	MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 %
0405 90 90	MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE, BURRO DISIDRATATO E GHEE (ECCEPTE QUELLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 %, BURRO NATURALE, BURRO RICOMBINATO E BURRO DI SIERO DI LATTE)
0406 10 20	FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 %
0406 10 80	FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 %
0406 20 10	FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE, GRATTUGIATI O IN POLVERE
0406 20 90	FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE (ECCEPTE FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE)
0406 30 10	FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE (DETTO «SCHABZIGER»), CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO
0406 30 31	FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 48 % (ECCEPTE MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL)
0406 30 39	FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 48 % (ECCEPTE MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL)
0406 30 90	FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 36 % (ECCEPTE MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO)
0406 40 10	ROQUEFORT
0406 40 50	GORGONZOLA
0406 40 90	FORMAGGI A PASTA ERBORINATA (ECCEPTE ROQUEFORT E GORGONZOLA)
0406 90 01	FORMAGGI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE (ECCEPTE FORMAGGI FRESCHI, COMPRESO FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE, NON FERMENTATO, LATTICINI, FORMAGGI FUSI, FORMAGGI A PASTA ERBORINATA E FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE)
0406 90 02	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4

Codice SA (1)	Designazione delle merci
0406 90 03	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4
0406 90 04	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG
0406 90 05	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG
0406 90 06	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI SENZA CROSTA DI PESO NETTO INFERIORE A 450 G
0406 90 13	EMMENTAL (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE, QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLO DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)
0406 90 15	GRUYERE E SBRINZ (ECCEPTE QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)
0406 90 17	BERGKÄSE E APPENZELL (ECCEPTE QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)
0406 90 18	FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR E TETE DE MOINE (ECCEPTE QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 19	FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE (ECCEPTE QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 21	CHEDDAR (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 23	EDAM (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 25	TILSIT (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 27	BUTTERKÄSE (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 29	KASHKAVAL (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 35	KEFALOTYRI (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 37	FINLANDIA (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 39	JARLSBERG (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 50	FORMAGGI DI PECORA O DI BUFALA, IN RECIPIENTI CONTENENTI SALAMOIA O IN OTRI DI PELLI DI PECORA O DI CAPRA (ECCEPTE FETA)
0406 90 61	GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 % (ECCEPTE QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 69	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 %, N.N.A.
0406 90 73	PROVOLONE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 75	ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO E RAGUSANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEPTE QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 76	DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO E SAMØ AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEPTE QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 78	GOUDA AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEPTE QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0406 90 79	ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN E TALEGGIO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEP TO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 81	CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY E MONTEREY AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEP TO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 82	CAMEMBERT AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEP TO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 84	BRIE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCEP TO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 85	KEFALOGRAVIERA E KASSERI (ECCEP TO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406 90 86	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A.
0406 90 87	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 52 % ED INFERIORE O UGUALE A 62 %, N.N.A.
0406 90 88	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 62 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A.
0406 90 93	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 72 %, N.N.A.
0406 90 99	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 %, N.N.A.
0408 11 20	TUORLI, ESSICCATI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0408 11 80	TUORLI, ESSICCATI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0408 19 20	TUORLI, FRESCHI, COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATI, CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEP TO QUELLI ESSICCATI)
0408 19 81	TUORLI, LIQUIDI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0408 19 89	TUORLI (NON LIQUIDI), CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEP TO TUORLI ESSICCATI)
0408 91 20	UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICcate, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEP TO TUORLI)
0408 91 80	UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICcate, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEP TO TUORLI)
0408 99 20	UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESche, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEP TO UOVA ESSICcate E TUORLI)
0408 99 80	UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESche, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEP TO UOVA ESSICcate E TUORLI)
0511 10 00	SPERMA DI TORI
0511 99 10	TENDINI E NERVI DI ORIGINE ANIMALE, RITAGLI E ALTRI CASCAMI SIMILI DI PELLI GREGGE
0511 99 90	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, N.N.A.; ANIMALI MORTI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEP TO PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI)
0603 10 10	FIORI E BOCCIOLI DI ROSE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI
0603 10 20	FIORI E BOCCIOLI DI GAROFANI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI
0603 10 30	FIORI E BOCCIOLI DI ORCHIDEE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

Codice SA (1)	Designazione delle merci
0603 10 40	FIORI E BOCCIOLI DI GLADIOLI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI
0603 10 50	FIORI E BOCCIOLI DI CRISANTEMI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI
0603 10 80	FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI (ECCEZIONE ROSE, GAROFANI, ORCHIDEE, GLADIOLI E CRISANTEMI)
0603 90 00	FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI
0604 10 10	LICHENI DELLE RENNE, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI
0604 91 41	RAMI DI ABETI DI NORDMANN [ABIES NORDMANNIANA (STEV.) SPACH] E DI ABETI NOBILI (ABIES PROCERA REHD.), PER ORNAMENTO
0701 90 10	PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA
0701 90 90	PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCEZIONE PATATE DI PRIMIZIA, PATATE DA SEMINA E PATATE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA)
0703 10 90	SCALOGNI, FRESCHI O REFRIGERATI
0703 90 00	PORRI ED ALTRI ORTAGGI AGLIACEI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEZIONE CIPOLLE, SCALOGNI E AGLI)
0705 11 00	LATTUGHE A CAPPuccio, FRESCHE O REFRIGERATE
0705 19 00	LATTUGHE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCEZIONE QUELLE A CAPPuccio)
0705 29 00	CICORIE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCEZIONE WITLOOF)
0706 90 10	SEDANI-RAPA, FRESCHI O REFRIGERATI
0706 90 90	BARBABIETOLE DA INSALATA, SALSEFRICA O BARBA DI BECCO, RAVANELLI E SIMILI RADICI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEZIONE CAROTE, NAVONI, SEDANI-RAPA E BARBAFORTE O CREN)
0707 00 90	CETRIOLINI, FRESCHI O REFRIGERATI
0708 10 00	PISELLI «PISUM SATIVUM», ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI
0708 90 00	LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEZIONE PISELLI «PISUM SATIVUM» E FAGIOLI «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.»)
0709 10 00	CARCIOFI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 20 00	ASPARAGI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 30 00	MELANZANE, FRESCHE O REFRIGERATE
0709 40 00	SEDANI, FRESCHI O REFRIGERATI (ESCLUSI SEDANI-RAPA)
0709 52 00	TARTUFI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 60 10	PEPERONI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 60 91	PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM»
0709 60 95	PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI
0709 60 99	PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEZIONE QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM» E ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI, NONCHÉ PEPERONI)
0709 70 00	SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 90 10	INSALATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCEZIONE LATTUGHE E CICORIE)
0709 90 20	BIETOLE DA COSTA E CARDI, FRESCHI O REFRIGERATI

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0709 90 31	OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCEPTE QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO)
0709 90 39	OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO
0709 90 40	CAPPERI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 90 50	FINOCCHI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709 90 60	GRANTURCO DOLCE, FRESCO O REFRIGERATO
0709 90 70	ZUCCHINE, FRESCHE O REFRIGERATE
0709 90 90	ORTAGGI, FRESCHI O REFRIGERATI, N.N.A.
0710 10 00	PATATE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE
0710 21 00	PISELLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 22 00	FAGIOLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 29 00	LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCEPTE PISELLI E FAGIOLI)
0710 30 00	SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 80 10	OLIVE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE
0710 80 51	PEPERONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 80 59	PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCEPTE PEPERONI)
0710 80 61	FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 80 69	FUNGHI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCEPTE QUELLI DEL GENERE «AGARICUS»)
0710 80 70	POMODORI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 80 80	CARCIOFI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 80 85	ASPARAGI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710 80 95	ORTAGGI O LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCEPTE PATATE, LEGUMI DA GRANELLA, SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA), ATREPLICI, GRANTURCO DOLCE, OLIVE, PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FUNGHI, POMODORI)
0710 90 00	MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0711 20 10	OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCEPTE QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO)
0711 20 90	OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO
0711 30 00	CAPPERI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0711 40 00	CETRIOLI E CETRIOLINI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0711 59 00	FUNGHI E TARTUFI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCEPTE FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS»)
0711 90 90	MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0712 20 00	CIPOLLE SECCHHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE
0712 90 05	PATATE SECCHHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

Codice SA (1)	Designazione delle merci
0712 90 11	GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA
0712 90 19	GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, ANCHE TAGLIATO IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATO (ECCEP TO IBRIDI DESTINATI ALLA SEMINA)
0712 90 30	POMODORI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI
0712 90 50	CAROTE SECCH E, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE
0712 90 90	ORTAGGI O LEGUMI E LORO MISCELE, SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI (ECCEP TO PATATE, CIPOLLE, FUNGHI, TARTUFI, GRANTURCO DOLCE, POMODORI E CAROTE)
0713 10 90	PISELLI (PISUM SATIVUM) SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCEP TO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
0713 20 00	CECI SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI
0713 31 00	FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA MUNGO (L.) HEPPE R O VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK, SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI
0713 32 00	FAGIOLI ADZUKI (PHASEOLUS O VIGNA ANGULARIS), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI
0713 33 90	FAGIOLI COMUNI (PHASEOLUS VULGARIS), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCEP TO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
0713 39 00	FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA E PHASEOLUS, SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCEP TO FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA MUNGO (L.) HEPPE R O VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK, FAGIOLI ADZUKI E FAGIOLI COMUNI)
0801 11 00	NOCI DI COCCO DISSECCATE
0801 19 00	NOCI DI COCCO FRESCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE
0801 21 00	NOCI DEL BRASILE FRESCHE O SECCH E, CON GUSCIO
0801 31 00	NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCH E, CON GUSCIO
0801 32 00	NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCH E, SGUSCIATE
0802 21 00	NOCCIOLE FRESCHE O SECCH E, CON GUSCIO
0802 22 00	NOCCIOLE FRESCHE O SECCH E, SGUSCIATE E DECORTICATE
0802 31 00	NOCI COMUNI FRESCHE O SECCH E, CON GUSCIO
0802 32 00	NOCI COMUNI, FRESCHE O SECCH E, SGUSCIATE E DECORTICATE
0802 40 00	CASTAGNE E MARRONI, FRESCI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI
0802 50 00	PISTACCHI FRESCI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI
0802 90 85	FRUTTA A GUSCIO, FRESCHE O SECCH E, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE (ECCEP TO NOCI DI COCCO, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI ACAGIÙ, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI COMUNI, CASTAGNE E MARRONI «CASTANEA SPP.», PISTACCHI, NOCI DI PECÀN, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA, PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO E NOCI MACADAMIA)
0803 00 11	FRUTTA DEL PLANTANO (BANANE DA CUOCERE), FRESCHE
0803 00 19	BANANE FRESCHE (ECCEP TO FRUTTA DEL PLANTANO)
0804 20 10	FICHI FRESCI
0804 30 00	ANANASSI, FRESCI O SECCHI
0804 50 00	GUAIAVE, MANGHI E MANGOSTANI, FRESCI O SECCHI
0805 10 10	ARANCE SANGUIGNE E SEMI SANGUIGNE, FRESCHE
0805 10 30	NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN, FRESCHE
0805 10 50	ARANCE DOLCI, FRESCHE (ECCEP TO SANGUIGNE E SEMISANGUIGNE, NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0805 10 80	ARANCE, FRESCHE O SECCHIE (ECCEPPO ARANCE DOLCI, FRESCHE)
0805 20 10	CLEMENTINE, FRESCHE O SECCHIE
0805 20 30	MONREAL E SATSUMA, FRESCI O SECCHI
0805 20 50	MANDARINI E WILKINGS, FRESCI O SECCHI
0805 20 70	TANGERINI, FRESCI O SECCHI
0805 20 90	TANGELO, ORTANIQUE, MALAQUINA E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI, FRESCI O SECCHI (ECCEPPO CLEMENTINE, MONREAL, SATSUMA, MANDARINI, WILKINGS E TANGERINI)
0805 50 10	LIMONI (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), FRESCI O SECCHI
0805 50 90	LIMETTE (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), FRESCHE O SECCHIE
0806 10 10	UVE DA TAVOLA, FRESCHE
0807 20 00	PAPAIE FRESCHE
0808 10 10	MELE DA SIDRO FRESCHE, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE
0808 10 20	MELE DELLA VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS, FRESCHE
0808 10 50	MELE DELLA VARIETÀ GRANNY SMITH, FRESCHE
0808 10 90	MELE FRESCHE (ECCEPPO MELE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE, NONCHÉ VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS E GRANNY SMITH)
0808 20 10	PERE DA SIDRO FRESCHE, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE
0808 20 50	PERE FRESCHE (ECCEPPO PERE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE)
0808 20 90	COTOGNE FRESCHE
0809 10 00	ALBIOCOCHE FRESCHE
0809 20 05	CILIEGIE ACIDE (PRUNUS CERASUS) FRESCHE
0809 20 95	CILIEGIE FRESCHE (ECCEPPO CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS»)
0809 30 10	PESCHE NOCI FRESCHE
0809 30 90	PESCHE FRESCHE (ECCEPPO PESCHE NOCI)
0809 40 05	PRUGNE FRESCHE
0809 40 90	PRUGNOLE FRESCHE
0810 20 10	LAMPONI FRESCI
0810 20 90	MORE DI ROVO O DI GELSO E MORE-LAMPONI, FRESCHE
0810 30 10	RIBES NERO (CASSIS) FRESCO
0810 30 90	RIBES BIANCO E UVA SPINA, FRESCI
0810 40 30	MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS»), FRESCI
0810 40 50	FRUTTI DEL «VACCINIUM MACROCARPUM» E DEL «VACCINIUM CORYMBOSUM», FRESCI
0810 40 90	FRUTTI DEL GENERE «VACCINIUM», FRESCI (ECCEPPO MIRTILLI ROSSI E FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS», DEL «VACCINIUM MACROCARPUM» E DEL «VACCINIUM CORYMBOSUM»)
0810 50 00	KIWI FRESCI
0810 90 30	TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI E SAPOTIGLIE, FRESCI
0810 90 40	FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, FRESCI

Codice SA (1)	Designazione delle merci
0810 90 95	FRUTTA COMMESTIBILI, FRESCHE [ECCEPPO FRUTTA A GUSCIO, BANANE, DATTERI, FICHI, ANANASSI, AVOCADI, GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI, SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, AGRUMI, UVE]
0811 10 11	FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %
0811 10 19	FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %
0811 10 90	FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, NON DOLCIFICATE, CONGELATE
0811 20 31	LAMPONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI
0811 20 51	RIBES ROSSO, ANCHE COTTO IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATO, NON DOLCIFICATO
0811 20 59	MORE DI ROVO O DI GELSO, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, NON DOLCIFICATE
0811 20 90	MORE-LAMPONI, RIBES BIANCO E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI
0811 90 19	FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE A 13 % (ECCEPPO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI)
0811 90 39	FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI UGUALE O SUPERIORE A 13 % (ECCEPPO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI)
0811 90 50	MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS»), ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI
0811 90 70	MIRTILLI DELLE SPECIE «VACCINIUM MYRTILLOIDES» E «VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI
0811 90 75	CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS», ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0811 90 80	CILIEGIE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEPPO CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS»)
0811 90 85	GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI
0811 90 95	FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEPPO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI, UVA SPINA)
0812 10 00	CILIEGIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE
0812 90 20	ARANCE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE
0812 90 99	FRUTTA TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCEPPO CILIEGIE, ALBICOCHE, ARANCE, PAPAIE)
0813 10 00	ALBICOCHE SECCHIE
0813 20 00	PRUGNE SECCHIE
0813 30 00	MELE SECCHIE
0813 40 10	PESCHE SECCHIE, COMPRESI LE PESCHE NOCI
0813 40 30	PERE SECCHIE
0813 40 50	PAPAIE SECCHIE
0813 40 60	TAMARINDI SECCHI
0813 40 70	FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
0813 40 95	FRUTTA COMMESTIBILI, SECCHIE, N.N.A.
0813 50 12	MISUGLI DI PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI, SENZA PRUGNE
0813 50 15	MISUGLI DI FRUTTA SECCHIE, SENZA PRUGNE [ECCEPTE QUELLE DELLE VOCI DA 0801 A 0806 NONCHÉ PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA]
0813 50 99	MISUGLI DI FRUTTA SECCHIE N.N.A.
0901 11 00	CAFFÈ (ECCEPTE QUELLO TORREFATTO E DECAFFEINIZZATO)
0901 12 00	CAFFÈ DECAFFEINIZZATO (ECCEPTE QUELLO TORREFATTO)
0901 21 00	CAFFÈ TORREFATTO (ECCEPTE QUELLO DECAFFEINIZZATO)
0901 22 00	CAFFÈ TORREFATTO DECAFFEINIZZATO
0901 90 90	SUCCEDANEI DEL CAFFÈ CONTENENTI CAFFÈ IN QUALSIASI PROPORZIONE
0904 20 30	PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O «PIMENTA», ESSICCATI, NON TRITATI NÉ POLVERIZZATI (ECCEPTE PEPERONI)
0909 10 00	SEMI DI ANICE O DI BADIANA
0909 20 00	SEMI DI CORIANDOLO
0909 30 00	SEMI DI CUMINO
0909 40 00	SEMI DI CARVI
0909 50 00	SEMI DI FINOCCHIO; BACCHE DI GINEPRO
0910 10 00	ZENZERO
0910 20 10	ZAFFERANO (ECCEPTE QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO)
0910 20 90	ZAFFERANO TRITATO O POLVERIZZATO
0910 30 00	CURCUMA
0910 40 11	SERPILLO (ECCEPTE QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO)
0910 40 13	TIMO (ECCEPTE QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO E SERPILLO)
0910 40 19	TIMO TRITATO O POLVERIZZATO
0910 40 90	FOGLIE DI ALLORO
0910 50 00	CURRY
0910 91 10	MISUGLI DI SPEZIE VARIE (ECCEPTE QUELLI TRITATI O POLVERIZZATI)
0910 91 90	MISUGLI DI SPEZIE VARIE, TRITATI O POLVERIZZATI
0910 99 10	SEMI DI FIENO GRECO
0910 99 91	SPEZIE N.N.A. (ECCEPTE QUELLE TRITATE O POLVERIZZATE E MISUGLI DI SPEZIE VARIE)
0910 99 99	SPEZIE TRITATE O POLVERIZZATE N.N.A. (ECCEPTE MISUGLI DI SPEZIE VARIE)
1102 10 00	FARINA DI SEGALA
1102 20 10	FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %
1102 20 90	FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5 %
1102 30 00	FARINA DI RISO

Codice SA (1)	Designazione delle merci
1102 90 10	FARINA DI ORZO
1102 90 90	FARINE DI CEREALI (ECCEPTE FRUMENTO (GRANO), FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)
1103 11 10	SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) DURO
1103 11 90	SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) TENERO E DI SPELTA
1103 13 10	SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %
1103 13 90	SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5 %
1103 19 90	SEMOLE E SEMOLINI DI CEREALI (ECCEPTE FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)
1104 12 90	FIOCCHI DI AVENA
1104 19 10	CEREALI DI FRUMENTO (GRANO) SCHIACCIATI O IN FIOCCHI
1104 19 50	CEREALI DI GRANTURCO SCHIACCIATI O IN FIOCCHI
1104 19 99	CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI [ECCEPTE ORZO, AVENA, FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO E RISO]
1104 23 10	CEREALI DI GRANTURCO MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI
1104 23 99	CEREALI DI GRANTURCO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)
1104 29 39	CEREALI PERLATI [ECCEPTE ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) O SEGALA]
1104 29 89	CEREALI [DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI]
1104 30 90	GERMI DI CEREALI, INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI [ECCEPTE FRUMENTO (GRANO)]
1108 11 00	AMIDO DI FRUMENTO (GRANO)
1108 12 00	AMIDO DI GRANTURCO
1108 13 00	FECOLA DI PATATE
1108 14 00	FECOLA DI MANIOCA
1108 19 90	AMIDO [ECCEPTE QUELLO DI FRUMENTO (GRANO), GRANTURCO, FECOLA DI PATATE, FECOLA DI MANIOCA E AMIDO DI RISO]
1202 10 90	ARACHIDI CON GUSCIO (ECCEPTE QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE E QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)
1202 20 00	ARACHIDI SGUSCIATE, ANCHE FRANTUMATE (ECCEPTE QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE)
1211 10 00	RADICI DI LIQUIRIZIA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE
1211 20 00	RADICI DI GINSENG, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE
1211 30 00	FOGLIE DI COCA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE
1211 40 00	PAGLIA DI PAPAVERO, FRESCA O SECCA, ANCHE TAGLIATA, FRANTUMATA O POLVERIZZATA
1211 90 30	FAVE TONKA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE
1211 90 70	RAMI, STELI E FOGLIE DI MAGGIORANA SELVATICA (ORIGANUM VULGARE), ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI
1211 90 75	FOGLIE E FIORI DI SALVIA (SALVIA OFFICINALIS), FRESCI O SECCHI, ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI
1211 90 98	PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, FRESCI O SECCHI, ANCHE TAGLIATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI (ECCEPTE RADICI DI LIQUIRIZIA E DI GINSENG, FOGLIE DI COCA)
1501 00 19	STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O OTTENUTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCEPTE QUELLI DESTINATI AD USI INDUSTRIALI)
1508 10 90	OLIO DI ARACHIDE GREGGIO (ECCEPTE QUELLO DESTINATO AD USI INDUSTRIALI)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
1508 90 90	OLIO DI ARACHIDE (ECCEPTE QUELLO GREGGIO) E SUE FRAZIONI, (ECCEPTE LA VOCE 1508 90 10) IMPIEGATO PRINCIPALMENTE NELL'ALIMENTAZIONE UMANA
1510 00 10	OLI D'OLIVA GREGGI E LORO MISCELE, ANCHE CON OLI DELLA VOCE 1509
1510 00 90	ALTRI OLI E LORO FRAZIONI, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE DALLE OLIVE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE E MISCELE DI TALI OLI O FRAZIONI CON GLI OLI O LE FRAZIONI DELLA VOCE 1509 (ECCEPTE OLI GREGGI)
1522 00 39	RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO D'OLIVA [ECCEPTE PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS)]
1522 00 91	MORCHIE O FECCE DI OLIO, PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) (ECCEPTE QUELLE CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA)
1522 00 99	RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE O DELLE CERE ANIMALI O VEGETALI [ECCEPTE QUELLI CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA, MORCHIE O FECCE DI OLIO NONCHÉ PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS)]
1602 10 00	PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DI CARNI, DI FRATTAGLIE O DI SANGUE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO PER L'ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI O PER USI DIETETICI, IN RECIPIENTI IL CUI CONTENUTO NON SUPERA 250 G
1602 31 11	PREPARAZIONI CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE DI TACCHINO NON COTTA (ECCEPTE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI)
1602 31 19	PREPARAZIONI CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCEPTE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602 31 90	PREPARAZIONI CONTENENTI MENO DI 25 % DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCEPTE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602 32 11	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, NON COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCEPTE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602 32 19	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCEPTE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602 32 90	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI E DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE (ECCEPTE QUELLE CONTENENTI 25 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602 39 21	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, NON COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCEPTE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602 39 29	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCEPTE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602 39 80	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE (ECCEPTE QUELLE CONTENENTI 25 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602 41 10	PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA
1602 41 90	PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCEPTE QUELLA DOMESTICA)
1602 42 10	PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA
1602 42 90	PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCEPTE QUELLA DOMESTICA)
1602 49 13	PREPARAZIONI E CONSERVE DI COLLARI E LORO PEZZI, COMPRESI I MISCUGLI DI COLLARI E SPALLE, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA
1602 49 19	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, COMPRESI I MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONTENENTI, IN PESO, 80 % O PIÙ DI CARNE E/O DI FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE, COMPRESI IL LARDO E I GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA O LA LORO ORIGINE (ECCEPTE PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PEZZI, SALSICCE)
1602 49 90	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI, DI FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA (ECCEPTE LA SPECIE SUINA DOMESTICA, PROSCIUTTI, SPALLE E LORO PEZZI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602 50 31	«CORNEED BEEF», IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI

Codice SA (1)	Designazione delle merci
1602 50 39	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCEPTE QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00)
1602 50 80	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCEPTE QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00)
1602 90 31	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI SELVAGGINA O DI CONIGLIO (ECCEPTE QUELLE DI CINGHIALE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602 90 41	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI RENNA (ECCEPTE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602 90 51	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE CONTENENTI CARNIE E/O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA (ECCEPTE QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602 90 61	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, NON COTTE, CONTENENTI CARNE O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCEPTE QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602 90 72	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCEPTE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602 90 74	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCEPTE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602 90 76	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, COTTE (ECCEPTE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602 90 78	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, COTTE (ECCEPTE SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1701 91 00	ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ALLO STATO SOLIDO
1701 99 10	ZUCCHERI BIANCHI CONTENENTI, ALLO STATO SECCO, 99,5 % O PIÙ DI SACCAROSIO (ECCEPTE QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI)
1701 99 90	ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA E SACCAROSIO CHIMICAMENTE PURO, ALLO STATO SOLIDO (ECCEPTE ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ZUCCHERI GREGGI E ZUCCHERI BIANCHI)
1702 11 00	LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, 99 % O PIÙ DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA
1702 19 00	LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, MENO DEL 99 % DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA
1702 20 90	ZUCCHERO D'ACERO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPO D'ACERO (ECCEPTE QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI)
1702 90 60	SUCCEDANEI DEL MIELE, ANCHE MISTI CON MIELE NATURALE
1702 90 71	ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, IL 50 % O PIÙ DI SACCAROSIO
1702 90 75	ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50 % DI SACCAROSIO, IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI
1702 90 79	ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50 % DI SACCAROSIO (ECCEPTE ZUCCHERI E MELASSI IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI)
1801 00 00	CACAO IN GRANI, INTERI O INFRANTI: GREGGIO O TORREFATTO
2002 10 10	POMODORI PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO)
2002 10 90	POMODORI NON PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO)

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2002 90 11	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A 12 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPPO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2002 90 19	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A 12 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPPO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2002 90 31	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A 12,30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPPO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2002 90 39	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A 12,30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPPO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2002 90 91	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPPO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2002 90 99	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPPO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2004 10 10	PATATE COTTE, CONGELATE
2004 10 99	PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, CONGELATE (ECCEPPO QUELLE SEMPLICEMENTE COTTE O SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI)
2005 20 20	PATATE A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI, ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, NON CONGELATE
2005 20 80	PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, NON CONGELATE (ECCEPPO QUELLE SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI, NONCHÉ A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI)
2008 11 92	ARACHIDI TOSTATE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008 11 94	ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, N.N.A. (ECCEPPO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI)
2008 11 96	ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG
2008 11 98	ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPPO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI)
2008 19 11	NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI
2008 19 13	MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008 19 19	FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEPPO BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, MANDORLE E PISTACCHI TOSTATI E NOCI TROPICALI)
2008 19 59	NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI
2008 19 93	MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG
2008 19 95	FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCEPPO ARACHIDI, MANDORLE, PISTACCHI, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA)

Codice SA (1)	Designazione delle merci
2008 19 99	FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCEZIONE BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL))
2008 20 19	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCEZIONE QUELLI AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %)
2008 20 51	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 20 71	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG
2008 20 99	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)
2008 30 11	AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS
2008 30 51	SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 30 71	SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG
2008 30 75	MANDARINI, COMPRESI I TANGERINI E I MANDARINI SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS ED ALTRI IBRIDI SIMILI DI AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG
2008 30 90	AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)
2008 40 11	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 40 21	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCEZIONE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)
2008 40 31	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG
2008 40 51	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 40 71	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG
2008 40 79	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG
2008 50 11	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 50 31	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCEZIONE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)
2008 50 39	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCEZIONE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)
2008 50 69	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 50 94	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG
2008 50 99	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCEZIONE QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)
2008 60 31	CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCEZIONE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)
2008 60 51	CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

Codice SA (1)	Designazione delle merci
2008 60 59	CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCEZIONE CILIEGIE ACIDE)
2008 60 71	CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI >= 4,5 KG (ECCEZIONE QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)
2008 60 79	CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI >= 4,5 KG (ECCEZIONE QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI E CILIEGIE ACIDE)
2008 60 91	CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCEZIONE QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)
2008 70 94	PESCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG
2008 80 11	FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS
2008 80 19	FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS
2008 80 31	FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCEZIONE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)
2008 80 50	FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 99 45	PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008 99 55	PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI <= 1 KG
2008 99 72	PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON INFERIORE A 5 KG
2008 99 78	PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG
2009 11 11	SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM ³ A 20 °C, DI VALORE <= 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009 11 19	SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM ³ A 20 °C, DI VALORE <= 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009 11 91	SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA <= 1,33 G/CM ³ A 20 °C, DI VALORE <= 30 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009 11 99	SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA <= 1,33 G/CM ³ A 20 °C, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI, CONTENENTI ALCOLE, DI VALORE <= 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %)
2009 19 98	SUCCHI DI ARANCIA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRUX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE, CONGELATI, DI VALORE <= 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %)
2009 69 11	SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRUX SUPERIORE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE)
2009 69 51	SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRUX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 18 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE)
2009 69 71	SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRUX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE)
2009 69 79	SUCCHI DI UVA (COMPRESI MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRUX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCEZIONE QUELLI CONCENTRATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009 79 11	SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRUX SUPERIORE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

Codice SA (1)	Designazione delle merci
2009 79 91	SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)
2009 79 99	SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C (ECCETTO QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O CONTENENTI ALCOLE)
2009 90 11	MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM ³ A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009 90 13	MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA
2009 90 31	MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM ³ A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009 90 41	MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM ³ A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, ADDIZIONATI DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009 90 79	MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM ³ A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI, FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2305 00 00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO D'ARACHIDE
2307 00 11	FECCE DI VINO AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25 %
2307 00 19	FECCE DI VINO (ECCETTO QUELLE AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25 %)
2307 00 90	TARTARO GREGGIO
2308 00 11	VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40 %
2308 00 19	VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO VINACCIA AVENTE UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40 %)
2308 00 90	STOCCHI DI GRANTURCO, SCORZE DI FRUTTA E ALTRE MATERIE VEGETALI E CASCAMI VEGETALI, RESIDUI E SOTTOPRODOTTI VEGETALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, N.N.A. (ECCETTO GHIANDE DI QUERCIA, CASTAGNE D'INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA)
2309 90 35	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % E INFERIORE A 75 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 39	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 41	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 51	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 53	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 59	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 70	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309 90 91	POLPE DI BARBABIETOLE MELASSATE, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci
2309 90 93	PREMISCELE DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
2309 90 95	PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI CLORURO DI COLINA UGUALE O SUPERIORE A 49 %, SU SUPPORTO ORGANICO O INORGANICO
2309 90 97	PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCEPTE ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI)

⁽¹⁾ Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO II (c) [ALLEGATO II (c) dell'ASA]

**CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE
DELLA COMUNITÀ**

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]

Esenti da dazio nell'ambito di un contingente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Contingente (in tonnellate)
1001 90 91	FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO, DESTINATI ALLA SEMINA	20 000
1001 90 99	SPELTA, FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)	

⁽¹⁾ Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO III (ALLEGATO III dell'ASA)

CONCESSIONI COMUNITARIE RELATIVE AI PESCI E AI PRODOTTI DELLA PESCA ALBANESE

Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari dell'Albania saranno soggette alle concessioni indicate di seguito:

Codice NC	Designazione delle merci	Data di entrata in vigore dell'accordo (quantitativo totale nel primo anno)	1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo e anni successivi
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 10 15 0304 10 17 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 0304 20 15 0304 20 17 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 50 t a 0 % Oltre il CT: 90 % del dazio NPF	CT: 50 t a 0 % Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 50 t a 0 % Oltre il CT: 70 % del dazio NPF
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 % Oltre il CT: 90 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 % Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 % Oltre il CT: 70 % del dazio NPF
ex 0301 99 90 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus spp.</i> : vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 % Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 % Oltre il CT: 55 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 % Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

Codice NC	Designazione delle merci	Data di entrata in vigore dell'accordo (quantitativo totale nel primo anno)	1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo e anni successivi
ex 0301 99 90 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0 % Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 % Oltre il CT: 55 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0 % Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente iniziale	Aliquota del dazio
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine	100 tonnellate	6 % ⁽¹⁾
1604 16 00 1604 20 40	Preparazioni e conserve di acciughe	1 000 tonnellate ⁽²⁾	0 % ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Oltre il volume contingente si applica interamente l'aliquota del dazio NPF.

⁽²⁾ Dal 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il volume contingente annuale sarà aumentato di 200 tonnellate purché almeno l'80 % del contingente dell'anno precedente sia stato utilizzato entro il 31 dicembre di quell'anno. Tale meccanismo si applicherà fino a quando il volume contingente annuale raggiunge 1 600 tonnellate oppure le parti concordano l'applicazione di modalità diverse.

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine ed acciughe, sarà ridotta come segue:

Anno	Data di entrata in vigore dell'accordo (dazio %)	1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo e anni successivi
Dazio	80 % del dazio NPF	65 % del dazio NPF	50 % del dazio NPF

ALLEGATO IV (ALLEGATO V dell'ASA)

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

(di cui all'articolo 73)

1. L'articolo 73, paragrafo 3, concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:
 - trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996),
 - convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971),
 - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (atto di Ginevra, 1991).

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere che l'articolo 73, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali.
2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
 - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979),
 - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971),
 - trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996),
 - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),
 - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),
 - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),
 - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),
 - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979),
 - convenzione sul brevetto europeo,
 - trattato OMPI sul diritto dei brevetti,
 - accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).
3. Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, l'Albania garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

ELENCO DEI PROTOCOLLI

- Protocollo n. 1 sui prodotti siderurgici
- Protocollo n. 2 sugli scambi tra l'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati
- Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato
- Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
-